

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 479

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi

(Parere ai sensi degli articoli 20 e 24, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 16 maggio 2012)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI/D299/12

Roma, 16.5.2012


Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Onorevole Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Recepimento della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 2012.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega segnale, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza Stato-Regioni, che mi riservo di trasmettere non appena sarà da me acquisito.

Con i migliori saluti.


Prof. Dino Piero Giarda

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto in esame è volto, secondo quanto stabilito dall'articolo 20 della legge comunitaria 15 dicembre 2011, n. 217, a recepire nell'ordinamento interno la direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

In attuazione della direttiva che recepisce, che costituisce uno dei provvedimenti legislativi adottati a livello comunitario per dare attuazione alla strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi prevista dal sesto programma comunitario di azione per l'ambiente, il provvedimento all'esame si propone, attraverso l'introduzione di misure finalizzate a promuovere un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente derivanti dall'utilizzo in agricoltura di prodotti impiegati per combattere i parassiti delle piante coltivate.

Avuto riguardo al ciclo di vita dei prodotti fitosanitari, la legislazione vigente si limita a disciplinare, attraverso uno specifico sistema autorizzatorio, la fase iniziale relativa all'immissione in commercio di tali prodotti e la fase finale relativa al controllo dei residui negli alimenti, mentre appare carente quanto alla fase dell'utilizzo vero e proprio dei pesticidi, componente cruciale per la determinazione dei rischi complessivi che tali prodotti comportano.

Il provvedimento all'esame, introduce, dunque, una nuova disciplina sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari che va ad aggiungersi alle disposizioni vigenti in materia di immissione in commercio degli stessi prodotti (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari; decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001 n. 290, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; il regolamento CE n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica ed all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni; il regolamento CE n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE; legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari).

Il provvedimento all'esame, attraverso la previsione di un quadro complessivo di misure strategiche si propone i seguenti obiettivi:

- migliorare i controlli sull'utilizzo e sulla distribuzione dei pesticidi;
- ridurre i livelli di sostanze attive nocive anche mediante la sostituzione di quelle più pericolose con alternative più sicure, incluse le alternative non chimiche;
- incentivare l'utilizzo di coltivazioni con un impiego ridotto o nullo di prodotti fitosanitari, fra l'altro mediante una maggiore sensibilizzazione degli utilizzatori, promuovendo l'uso di codici di buone pratiche;
- pervenire a un sistema trasparente di segnalazione e controllo dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi strategici, compreso lo sviluppo di indicatori appropriati.

Per il raggiungimento dei predetti obiettivi lo schema di decreto individua una serie di misure specifiche:

- l'elaborazione di un Piano di Azione Nazionale (PAN) per definire gli obiettivi, le misure e i tempi per la riduzione dei rischi, dei pericoli e della dipendenza dalla lotta chimica a fini di fitoprotezione;
- la creazione di un sistema di formazione e sensibilizzazione per i distributori e gli utilizzatori professionali dei prodotti fitosanitari al fine di una piena consapevolezza dei pericoli e dei rischi connessi al loro uso. Presso i distributori dovrà essere presente una persona in grado di dare informazioni sui prodotti classificati come tossici o molto tossici;
- l'informazione anche degli utilizzatori non professionali ed in genere del pubblico più vasto attraverso campagne di divulgazione e sensibilizzazione;
- l'istituzione di un sistema di ispezione e manutenzione periodica delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari per ridurre le ripercussioni negative di questi prodotti sulla salute umana (soprattutto in termini di esposizione degli operatori) e sull'ambiente durante l'applicazione;
- il divieto di ricorrere all'irrorazione aerea per evitare effetti sulla salute umana e l'ambiente che possono derivare dalla dispersione dei prodotti irrorati. Le deroghe possono essere accordate solo a specifiche condizioni;
- la creazione di zone di rispetto e la limitazione della dispersione aerea in prossimità dei corsi d'acqua superficiali, a fini prevenzione dell'inquinamento delle acque di falda e superficiali;
- la designazione di aree a uso ridotto o nullo di prodotti fitosanitari (parchi, aree protette ecc.) per garantire la tutela di gruppi di popolazione vulnerabili e in linea con altre normative come la direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE;
- l'adozione di norme per limitare le fonti di inquinamento puntuali durante le fasi di stoccaggio, trattamento della miscela antiparassitaria che rimane nel serbatoio dopo l'applicazione, la pulizia delle attrezzature ecc., e per limitare l'esposizione dell'operatore durante le fasi di preparazione e manipolazione della miscela antiparassitaria;
- l'applicazione da parte degli utilizzatori professionali delle norme generali di difesa integrata per garantire un utilizzo più eco-compatibile di tutti i mezzi disponibili per la protezione delle colture, privilegiando, ove possibile, le alternative a basso rischio, e secondariamente i prodotti che esercitano un impatto minimo sulla salute umana e sull'ambiente.

Si passa all'illustrazione dei singoli articoli.

L'articolo 1 individua il contenuto del provvedimento: la definizione delle misure necessarie a garantire un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, con l'obiettivo di ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità e promuovere l'applicazione della difesa integrata e di approcci alternativi o metodi di difesa non chimici, compresa la produzione biologica di cui al regolamento (CE) n.834/2007.

L'articolo 2 individua nei prodotti fitosanitari il campo di applicazione del provvedimento, precisando che le disposizioni in nesso contenute si applicano tenendo conto del principio di precauzione, quando è necessario un intervento di limitazione o di divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari in circostanze o aree specifiche a fronte di un potenziale pericolo per la salute umana, animale e per l'ambiente. Inoltre stabilisce che le disposizioni del decreto sono integrate con le misure e le politiche di sviluppo rurale predisposte dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

L'articolo 3 riporta le definizioni ai fini del decreto.

L'articolo 4 individua i Ministeri competenti per l'attuazione, la programmazione il coordinamento e il monitoraggio delle misure previste dal provvedimento.

L'articolo 5 prevede l'istituzione del Consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, con funzioni consultive. Per un'equilibrata rappresentanza delle diverse componenti interessate il Consiglio è composto da (un massimo) di ventitre componenti, rappresentanti di amministrazioni centrali e regionali.

L'articolo 6 prevede l'adozione, entro dodici mesi dalla data dell'entrata in vigore del decreto, di un Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, che deve indicare gli obiettivi, le misure, le modalità e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità.

Il Piano deve, inoltre, fornire indicazioni per promuovere lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e di metodi di produzione o tecniche di difesa alternativi.

L'articolo 7, al fine di assicurare che tutti gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti sull'impiego dei prodotti fitosanitari siano in possesso di conoscenze adeguate, costantemente aggiornate in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, detta le regole per la definizione, da parte delle regioni, di un sistema di formazione degli stessi operatori.

La formazione si differenzia in formazione di base e di aggiornamento, entrambe obbligatorie per tutti gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti.

L'articolo 8 introduce, a partire dal novembre 2015, l'obbligo di possedere uno specifico certificato di abilitazione per chi acquista, utilizza, vende prodotti fitosanitari e per chi presta consulenza sull'impiego degli stessi prodotti.

L'articolo 9 prevede che, a partire dal novembre 2015, il distributore debba avere alla proprie dipendenze personale sufficiente in possesso del certificato di abilitazione alla vendita in grado di fornire all'acquirente, all'atto della vendita, informazioni adeguate sul corretto uso e sullo smaltimento dei prodotti fitosanitari. Stabilisce, inoltre, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto con il quale saranno dettate disposizioni per l'individuazione dei prodotti fitosanitari destinati esclusivamente agli utilizzatori non professionali, gli utilizzatori non in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo potranno acquistare esclusivamente prodotti che recano in etichetta la specifica dicitura "prodotto fitosanitario destinato esclusivamente agli utilizzatori non professionali".

Anche per i prodotti destinati ad utilizzatori non professionali è previsto l'obbligo per il distributore, di fornire informazioni generali sui rischi per la salute umana e l'ambiente connessi al loro uso, in particolare sui pericoli, l'esposizione, le condizioni per uno stoccaggio, una manipolazione e un'applicazione corretti e lo smaltimento sicuro nonché sulle alternative eventualmente disponibili.

L'articolo 10 stabilisce le prescrizioni per la vendita dei prodotti fitosanitari, prevedendo che al momento della vendita deve essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del relativo certificato di abilitazione, per fornire all'acquirente informazioni adeguate sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per

l'ambiente connessi al loro impiego, nonché sul corretto smaltimento dei rifiuti. Viene stabilito, inoltre che a decorrere dal 26 novembre 2015, il distributore avrà l'obbligo di accertare la validità del certificato di abilitazione e l'identità dell'acquirente, e di registrare i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice dell'abilitazione e che all'atto della vendita di prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali, devono essere fornite dal personale all'acquirente informazioni generali sui rischi per la salute umana e l'ambiente connessi al loro uso.

L'articolo 11 stabilisce che il piano nazionale d'azione definisca programmi di informazione e di sensibilizzazione della popolazione sui rischi e i potenziali effetti acuti e cronici per la salute umana, per gli organismi non bersaglio e per l'ambiente dei prodotti fitosanitari; definisce, inoltre, in quali casi e con quali modalità gli utilizzatori professionali sono tenuti a informare o comunque segnalare l'effettuazione del trattamento alle persone che potrebbero essere esposte al rischio di dispersione dei prodotti irrorati o che potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate.

Si identifica nel Ministero della Salute l'organo che adotta piani di controllo e raccoglie informazioni in merito ai casi di avvelenamento e di patologie croniche e sub-croniche delle categorie di popolazione esposte ai prodotti fitosanitari.

L'articolo 12 definisce tempi, criteri e metodi affinché le attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari siano sottoposte a controlli funzionali periodici, secondo modalità indicate nell'allegato II del decreto, al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute umana e dell'ambiente nonché una adeguata efficacia dei trattamenti fitosanitari.

Il Piano di cui all'art.6 stabilisce le modalità di organizzazione dei sistemi di controllo e di un sistema di certificazione dei Centri incaricati di effettuare i controlli funzionali. Il sistema di certificazione contempla anche le modalità di rilascio da parte dei Centri di collaudo dell'attestato relativo al controllo funzionale effettuato.

L'articolo 13, in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva, vieta l'irrorazione aerea, salvo in particolari casi oggetto di specifiche deroghe.

L'articolo 14 prevede che il piano nazionale d'azione individui misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile. Sono fatte salve le disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e loro successive modificazioni. Tali misure prevedono divieti o limitazioni di impiego per prodotti fitosanitari classificati pericolosi per l'ambiente acquatico, il ricorso a misure di mitigazione dei rischi e la riduzione o l'eliminazione dell'applicazione dei prodotti fitosanitari lungo le strade, le linee ferroviarie e le superfici molto permeabili.

L'articolo 15 prevede che il piano nazionale d'azione individui misure per la tutela di aree specifiche, come le aree utilizzate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili (parchi, giardini, campi sportivi, aree ricreative, aree gioco per bambini, etc.), le aree designate ai fini di conservazione per la protezione degli habitat e delle specie. Tali misure di tutela possono prevedere divieti o limitazioni di impiego dei prodotti fitosanitari, aree di rispetto non trattate e misure di protezione relative alle aree trattate e frequentate dagli operatori agricoli o accessibili al pubblico.

L'articolo 16 prevede che le persone titolari di un'impresa commerciale o le società che commercializzano e vendono prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari siano tenuti a trasmettere annualmente, al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), o su supporto magnetico

all'Autorità regionale competente, la scheda informativa sui dati di vendita secondo modalità tecniche che saranno definite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. **La norma si fonda sulla delega al Governo prevista dall'articolo 1 della legge Comunitaria 2010, per la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale. Pertanto, pur non essendo una fattispecie testualmente riportata nella Direttiva 2009/128/CE, il suo inserimento nel decreto legislativo si è reso necessario ai fini di un coordinamento generale della normativa di settore e a completamento e chiarificazione delle fattispecie da sanzionare. Infatti, senza questa norma non sarebbe stato possibile, all'articolo 24 comma 12, sanzionare chi non adempie all'obbligo di trasmissione dei dati di vendita di cui all'articolo in questione.**

L'articolo 17 prevede che il piano nazionale d'azione individui una serie di azioni per garantire la tutela della salute umana e dell'ambiente nello stoccaggio dei prodotti fitosanitari, nello smaltimento dei relativi imballaggi, nella manipolazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione, nello smaltimento delle miscele rimanenti nei serbatoi e nelle operazioni di pulizia dopo l'applicazione delle attrezzature impiegate.

L'articolo 18, 19 e 20 definiscono la difesa fitosanitaria sostenibile, la difesa fitosanitaria integrata obbligatoria e la difesa fitosanitaria integrata volontaria. In particolare, prevedono che tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, a partire dal 1 gennaio 2014, applichino i principi generali della difesa integrata obbligatoria, di cui all'allegato III, fra cui le tecniche di prevenzione e monitoraggio delle infestazioni e delle infezioni, l'utilizzo di mezzi biologici di controllo dei parassiti, il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate e l'uso di prodotti fitosanitari che presentano il minor rischio per la salute umana e per l'ambiente.

Il Piano d'azione nazionale dovrà definire i requisiti dei servizi (es. assistenza tecnica) per gli utilizzatori di prodotti fitosanitari necessari all'attuazione della difesa integrata obbligatoria che le regioni e le province dovranno realizzare.

L'articolo 21 prevede che le Regioni e le Province autonome promuovano ed incentivino l'applicazione delle tecniche di agricoltura biologica, disciplinata dal regolamento (CE) n. 834/2007, secondo gli orientamenti del Piano.

L'articolo 22 stabilisce che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base degli indicatori individuati nel Piano, definisce, gli indicatori utili alla valutazione dei progressi realizzati nella riduzione dei rischi e degli impatti derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità.

L'articolo 23 prevede che lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, coordinino i controlli necessari all'accertamento del rispetto delle prescrizioni contenute nel presente decreto.

L'articolo 24 definisce il sistema sanzionatorio.

L'articolo 25 individua le disposizioni finanziarie. ~~Le quantificazioni degli oneri necessari alla copertura del presente decreto sono dettagliatamente indicate nella relazione tecnico-finanziaria.~~

L'articolo 26 prevede le abrogazioni.

Si evidenzia, infine, che è stata avviata dalla Commissione europea una procedura di infrazione, la numero 2012/0196, per mancato recepimento della direttiva 2009/128/UE, allo stadio di messa in mora, ai sensi dell'articolo 258 TFUE (ex art. 226 TCE).

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Amministrazioni proponenti:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Titolo: "Decreto legislativo recante recepimento della direttiva della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".

Referenti: Paola Tucciarone

tel. 06/46653063

e-mail p.tucciarone@mpaaf.gov.it

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

L'intervento regolatorio è necessario, secondo quanto stabilito dall'articolo 20 della legge comunitaria 15 dicembre 2011, n. 217, al fine di recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

In attuazione della direttiva 2009/128/CE, che costituisce uno dei provvedimenti legislativi adottati a livello comunitario per dare attuazione alla strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi prevista dal sesto programma comunitario di azione per l'ambiente, il nuovo intervento regolatorio si propone, attraverso l'introduzione di misure finalizzate a promuovere un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente derivanti dall'utilizzo in agricoltura di prodotti per il controllo dei parassiti delle piante coltivate.

L'intervento regolatorio introduce sostanzialmente una nuova disciplina, che va ad aggiungersi alle disposizioni vigenti in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che prevedono un'approfondita valutazione dei rischi prima del rilascio dell'autorizzazione all'impiego (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari; decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001 n. 290, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; regolamento CE n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica ed all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni; regolamento CE n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE; legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari).

Nel corso del 2010 sono stati distribuiti prodotti fitosanitari per 143.907,791 tonnellate, come risulta dalla seguente tabella:

Prodotti fitosanitari distribuiti per uso agricolo, per categoria (in chilogrammi, salvo diversa indicazione).

Dettaglio per regione - Anno 2010

Regioni	Fungicidi	Insetticidi e acaricidi	Erbicidi	Vari	Totale
Piemonte	4.960.790	2.261.896	3.504.645	389.800	11.117.131
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	12.948	2.047	4.622	1.158	20.775
Lombardia	2.564.913	3.563.761	4.199.301	1.849.117	12.177.092
Liguria	176.588	65.313	127.981	227.710	597.592
Trentino-Alto Adige	2.108.555	1.478.706	338.306	271.678	4.197.245
Bolzano/Bozen	772.353	981.458	143.297	141.808	2.038.916
Trento	1.336.202	497.248	195.009	129.870	2.158.329
Veneto	8.512.274	3.546.822	4.495.118	3.347.561	19.901.775
Friuli-Venezia Giulia	2.104.248	452.627	1.084.350	118.718	3.759.943
Emilia-Romagna	9.679.452	4.980.931	4.140.839	1.003.153	19.804.375
Toscana	4.491.228	424.037	1.123.000	263.538	6.301.803
Umbria	1.114.299	156.661	373.207	92.911	1.737.078
Marche	1.187.184	367.403	725.568	197.903	2.478.058
Lazio	2.074.782	978.167	981.310	2.385.529	6.419.788
Abruzzo	3.246.003	381.050	375.765	115.722	4.118.540
Molise	263.587	135.505	117.004	24.249	540.345
Campania	3.613.912	2.007.964	1.092.951	3.992.978	10.707.805
Puglia	8.322.200	3.416.356	2.849.152	965.891	15.555.599
Basilicata	858.738	283.818	195.754	248.134	1.586.444
Calabria	1.048.157	1.276.442	419.507	327.314	3.071.420
Sicilia	10.042.930	2.046.106	1.660.003	3.865.670	17.614.709
Sardegna	1.324.676	332.401	320.381	222.816	2.200.274
ITALIA	67.707.464	28.160.013	28.128.764	19.911.550	143.907.791

Fonte: ISTAT

Per quanto concerne i controlli, in Italia il relativo piano ufficiale in materia di immissione sul mercato e sull'uso dei prodotti fitosanitari (PPP) è disciplinato dall'articolo 17 del decreto legislativo 194 del 1995, in attuazione della direttiva 91/414/CEE.

La norma prevede che il Ministero della salute di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministero della tutela dell'ambiente del territorio e del mare adotta piani annuali sia per il controllo della conformità di prodotti sul mercato, sia per la verifica nelle aziende delle condizioni d'uso e delle istruzioni sulle etichette. I controlli vengono effettuati dai Dipartimenti della Salute delle Regioni e delle Province autonome attraverso le U.S.S.LL. e le ARPA, unitamente ai NAS (Nuclei Antisofisticazione e Salute) dell'arma dei Carabinieri e all'Ispettorato centrale di prevenzione delle frodi e tutela della qualità agro-alimentare (ICQRF) con i loro uffici.

Nel corso del 2010 sono stati effettuati 3.599 controlli i cui esiti sono riportati nella tabella seguente:

Regioni	ispezioni	Infrazioni	prodotti non autorizzati	vendita non autorizzata	stoccaggio non conforme	strutture non conformi	altre infrazioni
Abruzzo	57	8	0	0	4	0	4
Basilicata	50	1	0	1	0	0	0
Calabria	144	4	2	2	0	0	0
Campania	380	57	0	5	4	0	48
Emilia Romagna	190	27	1	2	3	0	21
Friuli Venezia Giulia	67	0	0	0	0	0	0
Lazio	350	9	2	1	0	0	6
Liguria	114	2	0	0	0	0	2
Lombardia	176	20	0	1	0	0	11
Marche	113	5	0	1	8	0	3
Molise	25	10	0	1	1	0	9
Piemonte	263	14	2	2	0	8	2
Prov. Bolzano	60	7	0	0	0	5	2
Prov. Trento	28	1	0	0	1	0	0
Puglia	391	13	1	1	3	0	8
Sardegna	145	4	0	0	3	0	1
Sicilia	206	8	0	0	1	3	4
Toscana	305	52	0	3	6	0	43
Umbria	120	11	0	6	0	0	5
Valle d'Aosta	5	1	0	0	1	0	0
Veneto	410	53	20	6	8	0	19
Italia	3599	307	28	32	43	16	188

Fonte: Ministero della salute

Le misure istituite dall'intervento regolatorio dovranno essere complementari e non incidere sulle misure fissate dalle suddette norme.

Tali misure, inoltre, dovranno lasciare impregiudicate le misure volontarie nel quadro dei regolamenti sui fondi strutturali e del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Il nuovo intervento regolatorio propone misure finalizzate a colmare un vuoto normativo riscontrabile nella legislazione vigente dovuto alla mancanza di norme che disciplinino un corretto impiego dei prodotti fitosanitari e a creare, quindi, un contesto di politiche coerenti ed omogenee, al fine di ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente.

Per realizzare tale obiettivo si è reso necessario definire una strategia per l'uso sostenibile dei pesticidi introducendo *ex-novo* un quadro legislativo chiaro ed esaustivo.

In tal senso, l'intervento regolatorio si propone di adeguare il sistema di formazione vigente alle nuove disposizioni, creando un'opportunità per rimediare alle criticità esistenti nell'attuale sistema formativo ed assicurando l'individuazione delle esperienze più vantaggiose e il loro consolidamento sul territorio nazionale. A differenza di alcuni Paesi, privi di procedure che attestano l'avvenuta

formazione degli utilizzatori professionali e delle altre categorie abilitate, in Italia esiste già un sistema di certificazione della formazione (disciplinato dal D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290).

Oltre all'adeguamento del sistema della formazione l'intervento interessa altri ambiti quali:

- vendita di prodotti fitosanitari,
- informazione e sensibilizzazione della popolazione sugli effetti derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari;
- diffusione della difesa integrata e della produzione biologica;
- obbligo dell'ispezione periodica delle macchine irroratrici;
- riduzione dell'uso di pesticidi o dei rischi in aree specifiche;
- misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile;
- manipolazione e stoccaggio dei pesticidi e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze.

Molte delle suddette azioni sono già previste da altri strumenti normativi ed attuate da tempo nel nostro Paese; ci si riferisce, in particolare, al ricorso alla difesa integrata ed alla tenuta del registro dei trattamenti.

Inoltre, molti aspetti della direttiva sono presenti all'interno delle prescrizioni della condizionalità, al cui rispetto sono tenuti gli imprenditori agricoli beneficiari dei pagamenti della Politica Agricola Comune (PAC).

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

L'utilizzo dei prodotti fitosanitari in agricoltura è necessario al fine di difendere le colture da avversità che comprometterebbero la qualità e la disponibilità sul mercato di prodotti vegetali e di origine vegetale.

In particolare, i prodotti fitosanitari incrementano o salvaguardano la resa dei raccolti, grazie al controllo delle piante infestanti, dei fitofagi e delle crittogame; migliorano o tutelano la qualità dei prodotti e minimizzano l'impiego di manodopera. Svolgono, inoltre, un ruolo fondamentale per la sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti agricoli, in quanto contribuiscono ad evitare fluttuazioni nelle rese annuali. Inoltre, garantiscono l'offerta sul mercato di prodotti ortofrutticoli di buona qualità a basso prezzo, alla portata di tutti i consumatori. L'uso di prodotti fitosanitari riduce la domanda di terra per la produzione alimentare e consente di produrre una più ampia varietà di derrate alimentari a livello regionale, riducendo così i costi di trasporto e aumentando la disponibilità di terre per altre destinazioni. Da ultimo, l'industria fitosanitaria europea ha un ruolo economico di rilievo nel mercato mondiale ed è un'importante fonte di occupazione in Europa, con circa 26.000 addetti.

I rischi per la salute dell'uomo possono derivare dall'esposizione diretta (lavoratori delle aziende produttrici di prodotti fitosanitari e operatori che usano tali prodotti, in particolare gli agricoltori) o indiretta (consumatori, nonché i residenti, i passanti e coloro che si trovano a sostare nell'area d'impiego), soprattutto durante o dopo il loro uso per scopi agricoli, per la cura degli spazi verdi e altre attività. L'esposizione ai prodotti fitosanitari può provocare disturbi di salute, sia acuti sia cronici. L'effetto dell'esposizione indiretta di chi si trova o abita nell'area d'impiego (dispersione nell'aria delle sostanze irrorate) e dei consumatori (residui sui prodotti agricoli o nell'acqua) può essere amplificato per gruppi della popolazione particolarmente vulnerabili, quali bambini, anziani o altri gruppi a rischio e lavoratori.

I rischi per l'ambiente derivano dall'immissione involontaria di sostanze chimiche nell'acqua, nell'aria e nel suolo, dovuta anche ad un impiego eccessivo e non accurato delle stesse, con effetti deleteri per le piante, la flora e la fauna selvatiche, la qualità delle varie matrici ambientali e la

biodiversità in generale. In particolare, la dispersione nell'aria, la lisciviazione e il dilavamento dei prodotti fitosanitari può determinare l'inquinamento del suolo, delle acque superficiali e sotterranee. La contaminazione da prodotti fitosanitari dell'acqua è molto grave nei fiumi di pianura e a fondo valle, dove si registrano livelli elevati di contaminazione, che rendono pertanto necessario il trattamento delle acque per l'eliminazione dei prodotti fitosanitari, prima che siano distribuite come acqua potabile. A tal fine le acque di superficie e sotterranee sono sottoposte ad un monitoraggio continuo.

Per quanto concerne la potenziale esposizione dell'uomo e le emissioni dirette nell'ambiente, si ritiene che le fasi riguardanti le modalità di impiego e quelle immediatamente successive siano le più rischiose in relazione al ciclo di vita dei prodotti fitosanitari. A tale riguardo, l'utilizzatore, ovvero colui che in ultima analisi decide, ponderando i motivi, quale prodotto fitosanitario impiegare, quando e come usarlo, è da considerarsi la figura chiave per la limitazione dei rischi e dell'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

Il vigente ordinamento legislativo prevede un corso formativo per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari (patentino) nonché alla vendita (certificato di abilitazione alla vendita), subordinato al superamento di un esame finale, la cui gestione ed organizzazione è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome.

La necessità di adeguare il sistema di formazione vigente alle nuove disposizioni rappresenta un'opportunità per rimediare alle criticità comunque evidenziate nel tempo e consolidare le esperienze sul territorio nazionale.

Se si considera il ciclo di vita dei prodotti fitosanitari, si osserva che la legislazione vigente si limita a disciplinare, attraverso uno specifico sistema di autorizzazione, soprattutto la fase iniziale relativa all'immissione in commercio di tali prodotti e la fase finale relativa al controllo dei residui negli alimenti. La legislazione appare, quindi, carente per quanto riguarda la fase dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Il nuovo intervento regolatorio si propone, quindi, di ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente derivanti dall'utilizzo in agricoltura di prodotti fitosanitari, introducendo una specifica disciplina sull'uso di tali prodotti, che va ad integrare una serie di misure già attuate nel nostro Paese.

Per tale finalità il quadro complessivo delle misure proposte mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- migliorare i controlli sull'utilizzo e sulla distribuzione dei prodotti fitosanitari;
- ridurre i livelli di sostanze attive nocive anche mediante la sostituzione di quelle più pericolose con alternative più sicure, incluse le alternative non chimiche;
- razionalizzare l'impiego dei prodotti fitosanitari sia in ambito agricolo che in ambito extragricolo, soprattutto in specifiche aree dove è maggiormente a rischio la salute della popolazione;
- incentivare l'utilizzo di coltivazioni con un impiego ridotto o nullo di prodotti fitosanitari, fra l'altro, mediante una maggiore sensibilizzazione degli utilizzatori, promuovendo l'uso di codici di buone pratiche;

- pervenire ad un sistema trasparente di segnalazione e controllo dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi strategici, compreso lo sviluppo di indicatori appropriati.

Per il raggiungimento dei predetti obiettivi, il nuovo intervento regolatorio individua una serie di misure specifiche:

- elaborazione di un **Piano di Azione Nazionale (PAN)** per definire gli obiettivi, le misure e i tempi per la riduzione dei rischi, dei pericoli e della dipendenza dalla lotta chimica a fini di fitoprotezione;
- creazione di un sistema di formazione e sensibilizzazione per i distributori, gli utilizzatori professionali ed i consulenti, al fine di una piena consapevolezza dei pericoli e dei rischi connessi all'uso dei prodotti fitosanitari. L'obiettivo generale è garantire che ogni soggetto sia consapevole di tali rischi e sia a conoscenza delle misure precauzionali, per la salute e l'ambiente, da adottare nella fase di utilizzo nonché dei migliori sistemi di difesa agronomica a basso o nullo apporto di sostanze chimiche. È prevista l'istituzione di un sistema di certificazione della formazione, affidata alle Regioni ed alle Province autonome, che sarà effettuata su tematiche enunciate dalla stessa direttiva n. 128/2009. Inoltre, durante la fase di vendita, presso i distributori dovrà essere presente una persona in grado di dare informazioni sui prodotti fitosanitari;
- informazione anche per gli utilizzatori non professionali ed in genere del pubblico più vasto attraverso campagne di divulgazione e sensibilizzazione;
- istituzione di un sistema di ispezione e manutenzione periodica delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari per ridurre le ripercussioni negative di questi prodotti sulla salute umana (soprattutto in termini di esposizione degli operatori) e sull'ambiente durante l'applicazione;
- divieto di ricorrere all'irrorazione aerea per evitare effetti sulla salute umana e l'ambiente che possono derivare dalla dispersione dei prodotti irrorati. Le deroghe possono essere accordate solo a specifiche condizioni;
- creazione di zone di rispetto e limitazione della dispersione aerea in prossimità dei corsi d'acqua superficiali per prevenire o limitare l'inquinamento delle acque di falda profonda e superficiali;
- designazione di aree a uso ridotto o nullo di prodotti fitosanitari (parchi, aree protette ecc.) per garantire la tutela di gruppi di popolazione vulnerabili e in linea con altre normative, come la direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE;
- adozione di norme per limitare le fonti di inquinamento puntuali durante le fasi di stoccaggio, trattamento della miscela antiparassitaria che rimane nel serbatoio dopo l'applicazione, pulizia delle attrezzature ecc., e per limitare l'esposizione dell'operatore durante le fasi di preparazione e manipolazione della miscela antiparassitaria;
- applicazione da parte degli utilizzatori professionali delle norme generali di difesa integrata per garantire un utilizzo più eco-compatibile di tutti i mezzi disponibili per la protezione delle colture, privilegiando, ove possibile, le alternative a basso rischio, e secondariamente i prodotti che esercitano un impatto minimo sulla salute umana e sull'ambiente.

I costi relativi all'adeguamento del sistema di formazione e degli obblighi di informazione, attività previste dalla Direttiva, saranno finanziati con le misure di sviluppo rurale (Fondi FEASR). Gli oneri economici saranno compensati dalle maggiori garanzie sulla consapevolezza dei rischi connessi all'uso dei prodotti fitosanitari e sulla conoscenza delle misure precauzionali da porre in essere per la tutela della salute umana e dell'ambiente.

Al fine di valutare gli obiettivi del PAN, gli Stati membri utilizzeranno i dati statistici rilevati in accordo alle disposizioni previste dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui prodotti fitosanitari.

Queste informazioni statistiche sono comparabili ed armonizzate sull'intero territorio comunitario e sono riferite ai seguenti elementi:

- a) quantitativo annuale delle sostanze attive prodotte e commercializzate;
- b) quantitativo annuale delle sostanze attive distribuite dagli utilizzatori professionali.

In riferimento ai quantitativi commercializzati, è da evidenziare che le informazioni necessarie saranno fornite dai produttori, dai commercianti, dagli importatori e dai fornitori. Attraverso questi ultimi, sarà possibile acquisire indicazioni distinte sull'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori professionali e non professionali, purché questi ultimi siano opportunamente differenziati al momento della vendita.

L'incidenza positiva dell'intervento regolatorio sulla stato dell'ambiente e sulla salute sarà verificata sia attraverso indicatori di rischio "armonizzati" a livello comunitario (quando definiti) sia attraverso indicatori definiti a livello nazionale per registrare i progressi nella riduzione del rischio derivante dall'uso dei prodotti fitosanitari a seguito dell'applicazione della strategia, da calcolare utilizzando anche i dati statistici provenienti dalla raccolta e dalla rendicontazione obbligatoria dei dati sull'immissione in commercio e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Infine, si prevede di effettuare l'analisi degli orientamenti di distribuzione nel tempo e su base territoriale di specifiche sostanze attive, nonché l'individuazione di alcuni parametri ("elementi prioritari", "buone pratiche" e "tecniche alternative") da utilizzare per valutare i progressi ottenuti.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

- **Destinatari pubblici:** il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) e il Ministero della salute nonché le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
- **Destinatari privati:** i distributori di prodotti fitosanitari, gli utilizzatori professionali e non ed i consulenti sull'impiego dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti.
- **Destinatari indiretti:** i consumatori di prodotti agricoli trattati con prodotti fitosanitari e tutta la popolazione italiana nel suo complesso, considerato che la finalità dell'intervento è quella di ridurre l'esposizione indesiderata (diretta ed indiretta) nella fase di utilizzo dei prodotti fitosanitari.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Il contenuto dell'intervento normativo è stato definito in esito ad una istruttoria tecnica avviata dal Mipaaf in collaborazione con il MATTM con i rappresentanti tecnici delle altre Amministrazioni interessate. Successivamente il Mipaaf ha provveduto ad avviare una fase di consultazione con i rappresentanti delle Organizzazioni Professionali agricole (OO.PP.). Inoltre, fin dalla presentazione della prima bozza del Piano di Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), nell'ottobre 2009, previsto dall'articolo 4 della direttiva, è stato aperto dal Mipaaf uno specifico "forum", in modo da raccogliere ogni possibile contributo, da parte del partenariato istituzionale, socio-economico e di tutti coloro che desideravano confrontarsi su tale materia. Il forum è rimasto aperto sino al 31 gennaio 2010.

Il forum è stato aperto sul sito www.referurale.it e tale notizia è stata comunicata attraverso un comunicato stampa nella relativa pagina del sito del Mipaaf. Nella pagina dello stesso forum è stato possibile consultare la bozza del Piano di Azione Nazionale, elaborata sulla base delle indicazioni

contenute nella direttiva oggetto di recepimento del presente schema di decreto legislativo. La partecipazione al forum è stata aperta a tutti gli utenti e in molti hanno usufruito di tale possibilità. In particolare hanno partecipato Organizzazioni di categoria, ordini professionali, liberi professionisti, associazioni di imprese di fitofarmaci, Regioni, gruppi di lavoro a carattere scientifico, agricoltori.

Dei contributi ricevuti, sia attraverso il forum che attraverso lettere pervenute sia al Mipaaf che al MATTM, se ne sta prendendo debita considerazione nell'attuale fase di definizione del PAN. Al riguardo, infatti, sono in corso incontri presso il Mipaaf di quattro gruppi di lavoro al fine di redigere il PAN definitivo, anche a seguito di un'ulteriore fase di consultazione con i portatori di interesse.

Le consultazioni hanno anche riguardato il complesso delle disposizioni dell'intervento normativo. Il provvedimento di recepimento della Direttiva è stato formalmente condiviso con tutte le amministrazioni interessate (Ministero delle politiche agricole, Ministero della salute e Ministero dell'Economia e delle Finanze) in appositi tavoli tecnici tenutisi presso il Dipartimento per le politiche comunitarie.

Sull'intervento normativo è previsto venga acquisito formalmente il parere delle competenti commissioni parlamentari e della Conferenza Stato/Regioni.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

Posto che l'opzione di non intervento non sarebbe in ogni caso percorribile, stante l'obbligo per gli Stati membri di recepire nel diritto interno le norme comunitarie (la loro inosservanza comporterebbe l'apertura di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia), l'opzione zero, consistente nel lasciare inalterata la normativa vigente, non è stata ritenuta percorribile. Sono stati, infatti, considerati gli evidenti benefici, in termini di salute degli operatori del settore e della popolazione interessata e in termini di tutela dell'ambiente, nonché di immagine delle produzioni agricole italiane che discenderanno dal nuovo intervento regolatorio in quanto attualmente la fase di utilizzo vero e proprio dei prodotti fitosanitari non è disciplinata.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Il testo dell'intervento regolatorio è stato condiviso dalle parti interessate con l'obiettivo principale di attuare tutte le prescrizioni della Direttiva. Non sono state ravvisate opzioni alternative alla regolazione diretta, cioè al recepimento a livello legislativo dei contenuti vincolanti della direttiva nel rispetto dei principi e dei criteri specifici contenuti nella legge delega (legge comunitaria 2010). Tutte le parti interessate hanno concordato sulla non esistenza di soluzioni alternative, considerati i limiti stringenti della direttiva stessa.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

La valutazione che il nuovo intervento normativo avrebbe avuto effetti positivi per la salute umana e per l'ambiente è stata effettuata a livello comunitario in relazione alle:

- ripercussioni economiche (misurate, ove possibile, in termini di costi addizionali o incremento di reddito per i soggetti considerati, rispetto allo status quo);
- ripercussioni sociali (misurate, ove possibile, in termini di numero e qualità dei posti lavoro, sulla base di correlazioni medie reddito/numero di posti lavoro e costi/numero di posti lavoro);

- ripercussioni ambientali (stabilite principalmente in base all'attesa diminuzione delle tonnellate di prodotti fitosanitari usati, tenendo conto degli eventuali effetti della loro sostituzione e di altri impatti non legati ad una riduzione dell'uso di questi prodotti, ma che comportano comunque una diminuzione dei rischi, quale ad es. l'introduzione di fasce di rispetto per proteggere le acque);
- ripercussioni sulla salute (non in termini quantitativi ma qualitativi, valutate tenendo conto degli effetti negativi evitati a carico della salute degli operatori, dei consumatori, dei residenti o di chi sosta o transita nelle aree d'impiego, grazie alla minore esposizione o al minor numero di incidenti).

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Gli svantaggi, seppure contenuti, sono da ricercare nelle attività di adeguamento da parte delle istituzioni interessate (centrali e periferiche) alle misure disposte dall'intervento regolatorio, soprattutto in termini di predisposizione entro termini stabiliti della normativa regolamentare e della successiva attività di gestione. I costi previsti per l'attuazione del provvedimento regolatorio saranno finanziati con le misure di sviluppo rurale (Fondi FEASR) ed il relativo svantaggio economico, sarà compensato dai benefici derivanti dal raggiungimento di elevati standard qualitativi per la salute umana e l'ambiente attraverso la qualificazione dell'agricoltura in accordo con il quadro normativo comunitario e nazionale vigente. Pertanto, i vantaggi dell'opzione prescelta saranno evidenti sia per gli operatori del settore, che per l'intera collettività. Infine, in sede di consultazione i costi previsti sono stati ritenuti congrui dal settore interessato.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

L'intervento regolatorio prevede specifici obblighi di informazione a carico:

- delle Regioni che devono definire programmi di informazione e di sensibilizzazione della popolazione sui rischi e i potenziali effetti acuti e cronici per la salute umana, per gli organismi non bersaglio e per l'ambiente dei prodotti fitosanitari, sull'utilizzo di alternative non chimiche, nonché modalità di informazione preventiva della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari;
- degli utilizzatori professionali e, se del caso, non professionali, che sono tenuti a informare o comunque segnalare l'effettuazione del trattamento alle persone che potrebbero essere esposte al rischio di dispersione dei prodotti irrorati o che potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate;
- del titolare o del dipendente, in possesso del certificato di abilitazione alla vendita, che, all'atto della vendita di un prodotto fitosanitario deve fornire all'acquirente informazioni adeguate sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti nonché sui rischi per la salute umana e l'ambiente connessi all'impiego dei prodotti fitosanitari e sul corretto smaltimento dei rifiuti generati dal loro uso.
- del distributore che ha l'obbligo di fornire, per i prodotti destinati ad utilizzatori non professionali, all'atto della vendita, le informazioni generali sui rischi per la salute umana e l'ambiente connessi al loro uso, in particolare sui pericoli, l'esposizione, le condizioni per uno stoccaggio, una

manipolazione e un'applicazione corretta e lo smaltimento sicuro nonché sulle alternative eventualmente disponibili.

L'intervento regolatorio non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle disposizioni comunitarie.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Non è stata effettuata nessuna comparazione in quanto non sono emerse opzioni alternative effettivamente praticabili, considerati anche i limiti stringenti imposti dalla direttiva comunitaria; infatti, con il nuovo intervento regolatorio vengono recepiti in maniera conforme i contenuti della direttiva nel rispetto dei principi e criteri specifici di delega previsti dalla legge comunitaria 2010.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Non esistono condizioni o fattori che possano incidere in maniera significativa sull'immediata attuazione del nuovo intervento normativo, in quanto le attuali strutture sono già in grado di operare con le nuove norme. Sono fatte salve le prevedibili difficoltà iniziali di avvio di tutte le attività di adeguamento alla nuova normativa da parte delle istituzioni interessate, nonché quelle connesse all'organizzazione dell'intera architettura organica di raccolta dati e monitoraggio. Vanno, altresì, considerate le possibili resistenze iniziali del settore ad adeguarsi alla nuova disciplina normativa.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

L'attuazione delle nuove norme e, dunque, l'adeguamento dell'Italia alla disciplina comunitaria determina ricadute positive sia sul corretto funzionamento della concorrenza del mercato che sulla competitività del Paese.

Tutti gli operatori sono posti nelle stesse condizioni e, pertanto, si ritiene che non esistano effetti che influenzino negativamente il corretto funzionamento concorrenziale del mercato.

Tuttavia, gli obblighi di maggiore conoscenza tecnica, che riguardano sia gli utilizzatori che i distributori di prodotti fitosanitari, può determinare una rinnovata concorrenzialità tra gli operatori caratterizzata da una maggiore attenzione e consapevolezza delle conseguenze legate ad un non corretto uso di detti prodotti.

Infine si precisa che l'intervento regolatorio non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle disposizioni comunitarie.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento normativo delineato sono:

- le amministrazioni centrali coinvolte, vale a dire il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministero della salute;

- le amministrazioni regionali cui compete l'istituzione dei sistemi di formazione e di certificazione della formazione degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti all'impiego dei prodotti fitosanitari, nonché l'attuazione delle misure definite nel **Piano di Azione Nazionale** per l'uso sostenibile dei pesticidi adottato dall'autorità nazionale competente;
- i distributori tenuti a verificare l'identità dell'acquirente e la validità del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e a fornire all'acquirente informazioni generali sui rischi per la salute umana e per l'ambiente connessi all'uso di prodotti fitosanitari;
- tutti gli utilizzatori professionali e i consulenti sull'impiego dei prodotti fitosanitari.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento regolatorio.

Oltre alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale l'intervento regolatorio sarà inserito sul sito web del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Successivamente, a seguito dell'adozione del Piano di Azione Nazionale, che definirà le concrete misure di intervento, sarà effettuata una campagna informativa nazionale che avrà l'obiettivo di portare a conoscenza di tutta la popolazione la strategia complessiva dell'intervento regolatorio che mira ad una diminuzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e ad un più corretto impiego degli stessi, determinando una conseguente diminuzione del rischio di inquinamento dell'ambiente con benefici riguardanti sia la qualità dei prodotti agricoli che la salute del cittadino.

Analoghe azioni di pubblicità saranno intraprese dalle Regioni e dalle Province Autonome con specifico riferimento alle azioni di stretta competenza territoriale, quali i corsi di formazione, la revisione delle macchine, la tutela di specifiche aree, sia agricole che extragricole.

C) Gli strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Sono previste forme di controllo e di monitoraggio dell'intervento regolatorio, ad opera delle Amministrazioni pubbliche competenti, cui sarà affidata anche l'elaborazione di specifici indicatori utili alla valutazione dei progressi realizzati nella riduzione dei rischi e degli impatti derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità.

Al riguardo si precisa che il **Piano di Azione Nazionale (PAN)**, che sarà adottato entro il 26 novembre 2012 con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, definirà gli indicatori per il monitoraggio e la valutazione delle misure in esso previste.

Nell'ambito degli strumenti atti a valutare i progressi realizzati in termini di riduzione dei rischi per la salute e l'ambiente - previsti dalla Direttiva - si ritiene particolarmente importante il sistema di controllo degli effetti dei prodotti fitosanitari sulle acque.

L'azione di monitoraggio è considerata fondamentale per disporre di un quadro conoscitivo in base al quale assumere le decisioni in materia di prevenzione dei rischi, in particolare per verificare il rispetto dei limiti e degli standard di qualità previsti ai fini della protezione delle acque e per verificare eventuali effetti non previsti in sede di valutazione e immissione in commercio nella fase autorizzativa dei prodotti fitosanitari.

L'obiettivo principale dell'azione sarà la valutazione dell'esposizione - presenza e concentrazione di residui dei prodotti fitosanitari nelle acque superficiali e sotterranee.

Altre indicazioni sugli effetti prodotti dall'intervento regolatorio saranno raccolte attraverso la valutazione dei quantitativi di prodotti fitosanitari venduti agli utilizzatori finali distinti per classe tossicologica, del numero di certificati di abilitazione alla vendita rilasciati dalle Regioni, del numero di attestati di revisione rilasciati per le attrezzature utilizzate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, nonché dei casi di avvelenamento registrati nel corso degli anni.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Le possibili verifiche ed adeguamenti saranno valutate sulla base dei dati statistici messi a disposizione a livello europeo.

A cura del Mipaaf e del MATTM sarà effettuata la verifica (VIR) prevista, a cadenza biennale, nella quale saranno prese in esame oltre al rapporto costo - benefici dell'intervento regolatorio, il grado di raggiungimento soddisfacente degli obiettivi previsti, avvalendosi degli indicatori armonizzati a livello comunitario, se definiti, e di quelli stabiliti a livello nazionale.

In caso di non raggiungimento di tali obiettivi si potrà valutare l'opportunità di intervenire a livello europeo con integrazioni o correttivi della normativa.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazioni proponenti:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Titolo: "Decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"

Referenti: Paola Tucciarone

tel. 06/46653063

e-mail p.tucciarone@mpaaf.gov.it

Giovanna Amidei

tel. 06/57225652

e-mail amidei.giovanna@minambiente.it

PARTE I

ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il decreto legislativo all'esame è necessario, secondo quanto stabilito dall'articolo 20 della legge comunitaria 15 dicembre 2011, n. 217, al fine di recepire nell'ordinamento interno la direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

In attuazione della direttiva che recepisce, che costituisce uno dei provvedimenti legislativi adottati a livello comunitario per dare attuazione alla strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi prevista dal sesto programma comunitario di azione per l'ambiente, detto decreto si propone, attraverso l'introduzione di misure finalizzate a promuovere un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente derivanti dall'utilizzo in agricoltura di prodotti impiegati per combattere i parassiti delle piante coltivate.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il provvedimento all'esame introduce sostanzialmente una nuova disciplina che va ad aggiungersi alle disposizioni vigenti in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che prevedono una approfondita valutazione dei rischi prima del rilascio dell'autorizzazione all'impiego (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante attuazione della direttiva

91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari; decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001 n. 290, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; il regolamento CE n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica ed all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni; il regolamento CE n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE; legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari).

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

La disposizione legislativa in questione, incide sulla legislazione vigente introducendo una nuova disciplina sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari, con norme finalizzate a promuovere un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, per la riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana e sull'ambiente derivanti dall'utilizzo in agricoltura di prodotti impiegati per combattere i parassiti delle piante coltivate. Tali previsioni vanno ad aggiungersi, integrandole, alle disposizioni vigenti in materia di immissione in commercio degli stessi prodotti (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari; decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001 n. 290, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; il regolamento CE n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica ed all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni; il regolamento CE n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE; legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari).

La legislazione vigente, pertanto, si limitava a disciplinare, attraverso uno specifico sistema autorizzatorio, solo l'immissione in commercio di tali prodotti ed il controllo dei residui negli alimenti. Il decreto legislativo in questione, invece, disciplina la fase dell'utilizzo vero e proprio dei pesticidi, componente cruciale per la determinazione dei rischi complessivi che tali prodotti comportano

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'ambito di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo in commento è in armonia con il riparto di competenze tra amministrazione centrale, regioni ordinarie e a statuto speciale ed enti locali. Il decreto legislativo, pur avendo riflessi sulle competenze regionali, a cui viene fatto

riferimento in vari articoli del testo normativo prevede l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni. Il decreto legislativo introduce norme a tutela dell'ambiente che, ai sensi dell'articolo 117, comma 1, lettera s), della Costituzione è materia riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Inoltre, poiché il decreto legislativo recepisce una normativa comunitaria molto tecnica si è resa necessaria l'omogeneità delle previsioni normative a livello nazionale. La partecipazione delle Regioni e Province autonome nell'attuazione del provvedimento è assicurata, comunque, da molte previsioni del testo normativo. Innanzitutto si prevede la presenza di rappresentanti delle stesse nell'ambito del Consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (articolo 5). Inoltre, l'articolo 6 prevede che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sia sentita a proposito dell'adozione del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Le Regioni e Province autonome sono espressamente indicate dall'articolo 7, quali autorità competenti per l'attuazione del sistema di certificazione relativo ai requisiti ed alle procedure per il rilascio ed il rinnovo delle abilitazioni e del sistema di formazione. Si prevede, inoltre, che siano responsabili: del rilascio dei certificati di abilitazione alla vendita, di abilitazione all'attività di consulente, di abilitazione all'acquisto ed alla vendita (articoli 8 e 9); dell'autorizzazione a derogare al divieto di irrorazione aerea (articolo 13); delle misure previste dal Piano nazionale sulle misure specifiche relative alla tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

La disciplina recata dal presente decreto legislativo attiene, infatti, alla materia ambientale che, ai sensi dell'articolo 117, comma 1, lettera s), della Costituzione è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento legislativo in esame recepisce una direttiva comunitaria e non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

E' stata avviata una procedura di infrazione, la numero 2012/0196 per mancato recepimento della direttiva 2009/128/UE, con messa in mora ai sensi dell'articolo 258 TFUE (ex art. 226 TCE).

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non risultano indicazioni inerenti la regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III.

ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento in esame introduce le definizioni previste dalla direttiva che recepisce. Trattandosi del recepimento di una normativa comunitaria si è ritenuto necessario riportare testualmente le stesse definizioni nel testo del decreto legislativo. Le definizioni riportate risultano coerenti con quelle già presenti nel nostro ordinamento.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo abroga le disposizioni di cui all'articolo 27 e 42 del Decreto del Presidente della Repubblica 23.04.2001 n. 290 e facendo salvi gli effetti transitori di cui agli articoli 8, comma 5, e 9, comma 4 del presente schema di decreto legislativo, sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 23 e 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 23.04.2001 n. 290. Non sono presenti effetti abrogativi impliciti di norme.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento all'esame prevede:

- all'art. 5 che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, è istituito il Consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;
- all'art. 6 che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, è adottato, entro il 26 novembre 2012, il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, su proposta del Consiglio di cui all'articolo 5;
- all'art. 10, comma 4, che, entro e non oltre il 26 novembre 2013, che il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotti specifiche disposizioni per l'individuazione dei prodotti fitosanitari destinati esclusivamente ad utilizzatori non professionali;
- all'art. 10, comma 6, che, con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, siano stabilite misure per disciplinare la vendita di prodotti fitosanitari attraverso canali alternativi alla vendita diretta, come la vendita "on-line", al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni previste dallo stesso provvedimento;
- all'art. 25 prevede che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno determinate le tariffe di cui al comma 2 dello stesso articolo e le relative modalità di versamento.

I termini previsti sono considerati congrui in relazione alle procedure di adozione.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Sono stati utilizzati i dati statistici già disponibili.

RELAZIONE TECNICA

La direttiva 2009/128/CE, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio in attuazione della "Strategia tematica sull'uso sostenibile" prevista dal Sesto programma di azione in materia di ambiente, ha lo scopo di garantire l'utilizzo sostenibile dei pesticidi (prodotti fitosanitari), riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente.

La direttiva 2009/128/CE "che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" è entrata in vigore il 25 novembre 2009 e la scadenza per il suo recepimento nell'ordinamento legislativo nazionale è fissata il 25 novembre 2011.

La direttiva prevede inoltre l'adozione, entro il 2012, di *Piani d'azione nazionali* che dovranno stabilire gli obiettivi di riduzione dei rischi, le misure e i tempi per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, l'introduzione obbligatoria della difesa fitosanitaria integrata e la promozione di tecniche alternative al fine di ridurre la dipendenza del settore agricolo dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

La direttiva stabilisce una serie di azioni che dovranno essere realizzate nell'ambito delle misure descritte da ciascun Piano d'azione nazionale (PAN).

Di seguito, si riporta l'elenco degli articoli dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/128/CE, con l'avvertenza che, per ciascuno di essi, è già disponibile la relativa copertura finanziaria; pertanto, non sono necessarie ulteriori risorse rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, con ciò confermandosi la neutralità finanziaria di all'articolo 25.

Articolo 7 (*Formazione*)

Gli utilizzatori professionali, i rivenditori e i consulenti dovranno avere accesso ad una formazione specifica tramite organi designati dalle autorità competenti. Tale formazione comprende sia la formazione di base sia quella di aggiornamento, per l'acquisizione delle conoscenze sui rischi dei prodotti fitosanitari, sulla corretta gestione degli stessi, sulle tecniche di difesa fitosanitaria integrata e sugli altri temi trattati dal PAN (ispezione e "taratura" delle macchine irroratrici, misure per proteggere l'ambiente acquatico e le fonti di approvvigionamento idropotabile, etc.).

Gli Stati membri dovranno istituire sistemi di certificazione, rilasciando, a seguito dell'avvenuta formazione, "certificati di abilitazione" che attestino il possesso di sufficienti elementi di conoscenza sugli argomenti inerenti l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (rischi per la salute umana associati all'uso dei prodotti fitosanitari, rischi per la biodiversità e l'ambiente in generale, difesa fitosanitaria integrata e metodi di contenimento biologico delle specie nocive, misure per ridurre al minimo i rischi nelle fasi di applicazione, manipolazione, stoccaggio e smaltimento dei prodotti, procedure di controllo e taratura delle irroratrici, misure di mitigazione del rischio per la protezione delle acque e delle aree sensibili, accesso ai servizi di informazione e di emergenza, etc.).

Risorse disponibili: 40.000.000 di euro

Per la corrente programmazione della Politica Agricola Comune (PAC) tale intervento può essere finanziato con i Programmi di Sviluppo Rurale (Misura 111), che attingono al Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Per la futura programmazione (2014-2020) si prevede comunque l'utilizzo delle risorse del FEASR, nell'ambito delle disposizioni della futura PAC.

Articolo 11 (*Informazione e sensibilizzazione*)

I Piani d'azione nazionali dovranno prevedere programmi di informazione e di sensibilizzazione della popolazione sui rischi per la salute umana e l'ambiente nonché sull'utilizzo di alternative non chimiche.

Dovrà essere inoltre istituito un sistema per raccogliere informazioni in merito ai casi di avvelenamento acuto da prodotti fitosanitari.

Infine, dovranno essere attuati gli orientamenti della Commissione europea in materia di controllo e sorveglianza dell'impatto sanitario e ambientale dei prodotti fitosanitari.

Risorse disponibili 1.000.000 di euro

Programmi di sviluppo rurale cofinanziati dal Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e, per la fase post 2013, programmi attuativi della riforma della Politica agricola comune.

Articolo 14 (*Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile*)

Articolo 15 (*Riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi in aree specifiche*)

Il Piano d'azione nazionale dovrà prevedere misure appropriate (ad es. misure di mitigazione del rischio) per tutelare l'ambiente acquatico e le fonti di approvvigionamento di acqua potabile dall'impatto dei prodotti fitosanitari.

Dovranno inoltre essere previste misure per ridurre i rischi derivanti dall'esposizione a prodotti fitosanitari in aree protette ed aree specifiche (giardini pubblici, parchi gioco per bambini, aree adiacenti a strutture sanitarie, etc.).

Risorse disponibili: 100.000.000 di euro (limitatamente al settore agricolo)

Programmi di sviluppo rurale cofinanziati dal Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e, per la fase post 2013, programmi attuativi della riforma della Politica agricola comune.

Articolo 17 (*Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze*)

Il Piano d'azione nazionale dovrà prevedere iniziative specifiche per garantire che le seguenti operazioni vengano svolte correttamente senza determinare impatti negativi sulla salute umana e sull'ambiente

- a) stoccaggio dei prodotti fitosanitari;
- b) manipolazione, diluizione e miscela dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione;
- c) manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari;
- d) smaltimento dopo l'applicazione delle miscele rimanenti nei serbatoi;
- e) pulizia dopo l'applicazione delle attrezzature impiegate;
- f) recupero o smaltimento delle rimanenze dei prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi.

Risorse disponibili: 230.000.000 di euro

Programmi di sviluppo rurale cofinanziati dal Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e, per la fase post 2013, programmi attuativi della riforma della Politica agricola comune.

Articolo 19 (*Difesa integrata obbligatoria*)

L'applicazione dei principi di difesa fitosanitaria integrata risulterà obbligatoria dal 2014.

Il rispetto di tale obbligo, da parte degli utilizzatori di prodotti fitosanitari, comporterà la messa a punto di strumenti previsionali (meteo e fitosanitari), sistemi di monitoraggio, di diagnosi precoce e allerta, di informazione e di sperimentazione.

L'applicazione dei principi di difesa integrata elencati nell'allegato III richiede l'allestimento di un sistema di reti di assistenza tecnica operanti a livello regionale e provinciale, per mettere gli operatori nelle condizioni di decidere, in base alle informazioni ricevute e ai risultati del monitoraggio, se e quando effettuare un trattamento fitosanitario e con quali prodotti intervenire.

Risorse disponibili: 40.000.000 di euro

Copertura: Programmi di sviluppo rurale cofinanziati dal Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e, per la fase post 2013, programmi attuativi della riforma della Politica agricola comune.

Art. 22 (Indicatori)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base degli indicatori individuati nel Piano, definisce, con il supporto del Consiglio, gli indicatori utili alla valutazione dei progressi realizzati nella riduzione dei rischi e degli impatti derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità nonché a rilevare le tendenze nell'uso di talune sostanze attive con particolare riferimento alle colture, alle aree trattate e alle pratiche fitosanitarie adottate.

2. In relazione all'applicazione degli indicatori di cui al comma 1, nonché degli indicatori di rischio armonizzati stabiliti a livello comunitario, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, sono definite le modalità per la raccolta e l'elaborazione dei dati. A tal fine sono utilizzati anche i dati statistici rilevati ai sensi del regolamento (CE) n. 1185/2009 relativo alle statistiche sui prodotti fitosanitari.

Risorse disponibili: 10.000.000 di euro

Programmi attuativi della riforma della Politica agricola comune.

Raccolta di dati per la valutazione dei risultati conseguiti, mediante l'utilizzazione di indicatori armonizzati

La Commissione europea formulerà degli indicatori di rischio armonizzati. Tuttavia, oltre agli indicatori armonizzati, gli Stati membri potranno utilizzare gli indicatori nazionali esistenti o adottarne altri adeguati.

Gli adempimenti degli Stati membri dovranno essere:

- a) calcolo degli indicatori di rischio armonizzati utilizzando i dati statistici rilevati secondo quanto disposto dal regolamento relativo alle statistiche concernenti i prodotti fitosanitari;
- b) rilevazione delle tendenze nell'uso di talune sostanze attive;
- c) individuazione degli elementi prioritari, quali sostanze attive, colture, regioni o buone pratiche

che possono essere adottate come modello per conseguire gli obiettivi della direttiva.
La Commissione europea utilizzerà le informazioni fornite per valutare i progressi compiuti per raggiungere gli obiettivi della direttiva e di altre politiche comunitarie.

L'attività non comporta oneri, essendo svolta con le risorse di cui all'ultimo paragrafo della relazione, relative alle attività comuni.

Articolo 24 (Sanzioni)

Il sistema sarà articolato su base regionale, sotto la responsabilità delle Regioni e delle Province autonome. E' stato previsto un sistema di sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni previste dalla direttiva. L'ammontare delle sanzioni dovrà essere comunicato alla Commissione entro tre anni dalla data di entrata in vigore della direttiva.

Attività comuni

Attività di "reporting" e di scambio delle informazioni con la Commissione europea e gli altri Stati membri. Dovranno essere valutati i risultati conseguiti attraverso le misure previste dai Piani d'azione nazionale e dovranno essere comunicati i relativi dati alla Commissione europea e agli altri Stati membri.

Tali attività trovano copertura finanziaria nei Programmi di sviluppo rurale cofinanziati dal Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e, per la fase post 2013, nei programmi attuativi della riforma della Politica agricola comune.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 190, ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



16 MAG. 2012



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
Ufficio legislativo - Economia

ANP/147/POCOM/7119

Roma, 16 MAG. 2012

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

e, p.c.


All' Ufficio legislativo Finanze

Al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato

LORO SEDI

OGGETTO: Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Si trasmette, per i successivi adempimenti di competenza, il testo dello schema di decreto meglio individuato in oggetto, munito del "visto" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

IL CAPO DELL'UFFICIO


13497



183
5
147
20/05/12


Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per i Rapporti Finanziari
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO IV

Roma, 16 MAG. 2012

Prot. N. 42720
Prot. Entrata N. 42703
Allegati: 1
Risposta a nota del :



All' Ufficio del Coordinamento
legislativo
Ufficio Legislativo - Economia
S E D E

c. p. c. All' Ufficio legislativo - Finanze
S E D E

Oggetto: Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Si fa riferimento all'atto indicato in oggetto trasmesso, per posta elettronica, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, ai fini delle valutazioni tecniche di competenza.

Al riguardo, non avendo osservazioni da formulare, si restituisce bollinato l'atto unitamente alla relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/128/CE CHE ISTITUISCE UN QUADRO PER L'AZIONE COMUNITARIA AI FINI DELL'UTILIZZO SOSTENIBILE DEI PESTICIDI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 2010 ed in particolare **gli articoli 1 e 20**;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Vista la rettifica della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 161 del 29 giugno 2010;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica ed all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;

Vista la direttiva n. 127/2009/CE, che modifica la direttiva n. 42/2006, relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi;

Visti i criteri per la definizione delle norme tecniche di difesa delle colture e del controllo delle infestanti nell'ambito dell'applicazione della misura 'Riduzione o mantenimento della riduzione dei prodotti fitosanitari del regolamento (CEE) n. 2078/92' approvati con decisione della Commissione n. 3864 del 30 dicembre 1996;

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari e, in particolare, l'articolo 2, comma 3, che istituisce il sistema di qualità nazionale di produzione integrata;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), in particolare l'articolo 123;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta in data...;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del...;

Su proposta del Ministro per gli affari europei, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute, dello sviluppo economico, per gli affari regionali, il turismo e lo sport, degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo

ART. 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto definisce le misure per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari al fine di:
 - a) ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità;
 - b) promuovere l'applicazione della difesa integrata e di approcci alternativi o metodi non chimici.

ART. 2

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto si applica ai prodotti fitosanitari come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera a).

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano tenendo conto del principio di precauzione, quando è necessario un intervento di limitazione o di divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari in circostanze o aree specifiche, a fronte di un potenziale pericolo per la salute umana, animale e per l'ambiente.
3. Le disposizioni del presente decreto sono armonizzate con le politiche di sviluppo rurale predisposte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nella fase di programmazione e attuazione dei relativi programmi di sviluppo rurale e dei regimi di sostegno, nonché con la condizionalità ed i provvedimenti relativi all'organizzazione comune dei mercati.
4. Il presente decreto si applica fatta salva qualsiasi altra normativa pertinente in materia di prodotti fitosanitari.

ART. 3

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

- a) prodotti fitosanitari: i prodotti, nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore finale, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati ad uno dei seguenti impieghi:
 - 1) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che non si ritenga che tali prodotti siano utilizzati principalmente per motivi di igiene, piuttosto che per la protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali;
 - 2) influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti, che influiscono sulla loro crescita;
 - 3) conservare i prodotti vegetali, sempreché la sostanza o il prodotto non siano disciplinati da disposizioni comunitarie speciali in materia di conservanti;
 - 4) distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali;
 - 5) controllare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali;
- b) coadiuvanti: sostanze o preparati costituiti da coformulanti o da preparati contenenti uno o più coformulanti, nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore e immessi sul mercato, che l'utilizzatore miscela ad un prodotto fitosanitario, di cui rafforzano l'efficacia o le altre proprietà fitosanitarie;
- c) utilizzatore professionale: persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un'attività professionale, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori;
- d) organismi nocivi: qualsiasi specie, ceppo o biotipo appartenente al regno animale o vegetale nonché altri agenti patogeni nocivi per i vegetali o i prodotti vegetali;
- e) metodi non chimici: metodi alternativi ai prodotti fitosanitari chimici per la protezione fitosanitaria e la gestione delle specie nocive, basati su tecniche agronomiche come quelle di cui al punto 1 dell'allegato III, o sistemi fisici, meccanici o biologici di controllo degli organismi nocivi;
- f) distributore: persona fisica o giuridica in possesso del certificato di abilitazione alla vendita, che immette sul mercato un prodotto fitosanitario, compresi i rivenditori all'ingrosso e al dettaglio;
- g) consulente: persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi;

- h) attrezzatura per l'applicazione: ogni attrezzatura specificamente destinata all'applicazione dei prodotti fitosanitari, compresi gli accessori essenziali per il funzionamento efficace di tale attrezzatura;
- i) irrorazione aerea: l'applicazione di prodotti fitosanitari da un aeromobile (aereo o elicottero)
- l) popolazione interessata: le persone residenti o domiciliate in prossimità delle aree in cui vengono effettuati i trattamenti con prodotti fitosanitari;
- m) difesa integrata: attenta considerazione di tutti i metodi di protezione fitosanitaria disponibili e conseguente integrazione di misure appropriate intese a contenere lo sviluppo di popolazioni di organismi nocivi e che mantengono l'uso dei prodotti fitosanitari e altre forme d'intervento a livelli che siano giustificati in termini economici ed ecologici e che riducono o minimizzano i rischi per la salute umana e per l'ambiente. L'obiettivo prioritario della 'difesa integrata' è la produzione di colture difese con metodi che perturbino il meno possibile gli ecosistemi agricoli e che promuovano i meccanismi naturali di controllo fitosanitario;
- n) indicatore di rischio: un parametro o il risultato di un metodo di calcolo utilizzato per valutare i rischi dei prodotti fitosanitari per la salute umana e l'ambiente;
- o) acque superficiali e acque sotterranee: acque definite ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

ART. 4

(Attuazione)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministero della salute, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, provvedono alla programmazione, all'attuazione, al coordinamento e al monitoraggio delle misure previste dal presente decreto e di quelle previste dal Piano di cui all'articolo 6.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero della salute si avvalgono del supporto del Consiglio tecnico-scientifico, di cui all'articolo 5.

ART. 5

(Consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito il Consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di seguito Consiglio.
2. Il Consiglio è composto da un massimo di ventitre componenti e loro sostituti scelti fra persone di comprovata esperienza e professionalità nei settori inerenti l'attuazione del presente decreto, designati:
 - a) cinque dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui uno con funzioni di Presidente;
 - b) cinque dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di vice Presidente;
 - c) cinque dal Ministero della salute;
 - d) uno dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - e) uno dal Ministero dello sviluppo economico;

- f) sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui quattro da individuare nell'ambito dell'**Organismo tecnico-scientifico di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4.**
3. Il Consiglio dura in carica 5 anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati soltanto una volta.
 4. Il Consiglio svolge le sue funzioni se è stata nominata la metà più uno dei suoi componenti.
 5. Il Consiglio, per lo svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi di esperti esterni in caso di specifiche necessità, **nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.**
 6. Il Consiglio provvede a consultare periodicamente i portatori di interesse.
 7. Ai componenti del Consiglio ed ai loro sostituti non spetta alcun compenso o rimborso spese.

ART. 6

(Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, è adottato, entro il 26 novembre 2012, il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, su proposta del Consiglio di cui all'articolo 5, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di seguito denominato Piano, definisce gli obiettivi, le misure, le modalità e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità. Il Piano, inoltre, promuove lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e di metodi di produzione o tecniche di difesa alternativi, al fine di ridurre la dipendenza dai prodotti fitosanitari.
3. Gli obiettivi del Piano riguardano i seguenti settori:
 - a) la protezione degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e della popolazione interessata;
 - b) la tutela dei consumatori;
 - c) la salvaguardia dell'ambiente acquatico e delle acque potabili;
 - d) la conservazione della biodiversità e degli ecosistemi.
4. Il Consiglio di cui all'articolo 5, nella stesura del Piano, tiene conto dell'impatto sanitario, socio-economico, ambientale ed agricolo delle misure previste e delle specifiche condizioni esistenti a livello nazionale, regionale e locale. Nella redazione del Piano tiene conto, altresì:
 - a) dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive, approvate in conformità della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, che, una volta sottoposte a rinnovo dell'autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, non soddisfano i criteri per l'autorizzazione di cui all'Allegato II, punti da 3.6 a 3.8, di tale regolamento;
 - b) delle restrizioni d'uso in aree ed ambiti particolari, come le aree protette e le aree specifiche di cui all'articolo 15;
 - c) dell'applicazione del principio di precauzione, ove ne sussistano i presupposti;
 - d) della definizione di indicatori per il monitoraggio e la valutazione delle misure in esso previste;
 - e) di ogni altra disposizione comunitaria e nazionale concernente l'impiego dei prodotti fitosanitari.

5. Il Piano prevede specifici indicatori conformemente a quanto previsto all'articolo 22 ed individua le attività di supporto necessarie per la realizzazione delle misure previste agli articoli 19, 20 e 21, compresa l'attivazione dei servizi di assistenza tecnica all'applicazione della difesa integrata e dei metodi di produzione biologica, l'implementazione delle necessarie attività di ricerca e sperimentazione a supporto delle tecniche di difesa fitosanitaria sostenibile, l'adeguamento e sviluppo di banche dati, nonché la promozione di programmi di formazione ed informazione.
6. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali trasmette, entro il 26 novembre 2012, il Piano alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
7. Il Piano è riesaminato periodicamente almeno ogni cinque anni, tenendo anche conto dei dati di cui all'articolo 22, comma 2, e le modifiche sostanziali apportate al Piano sono comunicate tempestivamente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione europea.
8. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, per la prima volta, entro il 31 dicembre 2015 e, successivamente, ogni due anni entro il 31 dicembre, ai Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, secondo quanto previsto dal Piano e tenendo conto delle scadenze indicate dalla Commissione, una relazione dettagliata sulle azioni svolte e sui progressi realizzati nell'attuazione delle misure di cui al presente decreto.
9. Nell'ambito della definizione e della modifica del Piano si applicano le disposizioni relative alla partecipazione del pubblico, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che recepisce la direttiva 2003/35/CE.

ART. 7

(Formazione)

1. La formazione è finalizzata a garantire che tutti gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti sull'impiego dei prodotti fitosanitari siano in possesso di una adeguata conoscenza, costantemente aggiornata, nelle materie elencate nell'allegato I. La formazione comprende la formazione di base e quella di aggiornamento, entrambe obbligatorie per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti.
2. Al fine di assicurare procedure omogenee per la realizzazione delle attività di formazione e di aggiornamento nonché per il rilascio delle abilitazioni, il Piano definisce i requisiti relativi al sistema di formazione, compresi:
 - a) la durata minima dei corsi di base e di aggiornamento e la differenziazione del percorso formativo in funzione dei diversi ruoli e responsabilità degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti, garantendo in ogni caso l'acquisizione di conoscenze adeguate nelle materie elencate nell'Allegato I;
 - b) le modalità di partecipazione al corso di formazione e di aggiornamento e la disciplina dell'obbligo di frequenza;
 - c) le modalità di valutazione;
 - d) le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento;
 - e) i criteri per l'individuazione dei soggetti competenti alla realizzazione delle attività formative e di valutazione;
 - f) i criteri per la sospensione e la revoca delle abilitazioni;
 - g) i criteri per la certificazione delle conoscenze acquisite attraverso l'attività di formazione e per il rilascio delle relative abilitazioni.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità competenti per l'attuazione del sistema di certificazione relativo ai requisiti e alle procedure per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni di cui al comma 2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità responsabili per l'istituzione, entro il 26 novembre 2013, del sistema della formazione e del rilascio delle abilitazioni. Esse individuano, all'interno delle proprie strutture, gli organismi idonei all'espletamento dell'esame finalizzato al rilascio dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti.
4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano predispongono specifici sistemi informatizzati per la gestione delle informazioni relative alle abilitazioni rilasciate o rinnovate agli utilizzatori professionali, ai distributori e ai consulenti. I dati relativi a tali abilitazioni sono consultabili e vengono periodicamente trasmessi al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo le modalità stabilite nel Piano.

ART. 8

(Certificato di abilitazione alla vendita e certificato di abilitazione all'attività di consulente)

1. A decorrere dal 26 novembre 2015, chiunque intenda svolgere un'attività di vendita di prodotti fitosanitari o di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti deve essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione rilasciato, ai sensi dell'articolo 7, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti.
2. Il certificato di abilitazione alla vendita viene rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti, alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie, a condizione che abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva sulle materie elencate nell'allegato I.
3. Il certificato di abilitazione all'attività di consulente viene rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti, alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, a condizione che abbiano un'adeguata conoscenza in materia di difesa integrata e sulle materie elencate nell'allegato I, comprovata dalla frequenza ad appositi corsi con valutazione finale.
4. I certificati di cui ai commi 2 e 3 sono validi cinque anni ed alla scadenza sono rinnovati, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi di aggiornamento.
5. Sono fatte salve, fino alla loro scadenza, con possibilità di rinnovo secondo le prescrizioni del Piano, le abilitazioni alla vendita rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni.

ART. 9

(Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo)

1. A decorrere dal 26 novembre 2015, l'utilizzatore professionale che acquista per l'impiego diretto, per sé o per conto terzi, prodotti fitosanitari e coadiuvanti deve essere in possesso di specifico certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciato, ai sensi dell'articolo 7, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti.
2. I prodotti fitosanitari e i coadiuvanti possono essere utilizzati soltanto da coloro che sono muniti di apposito certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti, ai soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) siano maggiorenni;

- b) abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva nelle materie elencate nell'allegato I.
3. Il certificato è valido per cinque anni ed alla scadenza viene rinnovato, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento.
 4. Sono fatte salve, fino alla loro scadenza, le abilitazioni all'acquisto rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni.

ART. 10

(Prescrizioni per la vendita dei prodotti fitosanitari)

1. A decorrere dal 26 novembre 2015, fatto salvo quanto previsto agli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001 in materia di autorizzazione, al momento della vendita deve essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del relativo certificato di abilitazione, per fornire all'acquirente informazioni adeguate sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego, nonché sul corretto smaltimento dei rifiuti.
2. A decorrere dal 26 novembre 2015, il distributore ha l'obbligo di accertare la validità del certificato di abilitazione di cui all'articolo 9 e l'identità dell'acquirente, e di registrare i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice dell'abilitazione.
3. All'atto della vendita di prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali, devono essere fornite dal personale, titolare o dipendente, all'acquirente informazioni generali sui rischi per la salute umana e l'ambiente connessi al loro uso, sui pericoli connessi all'esposizione, ed in particolare sulle condizioni per uno stoccaggio, una manipolazione e un'applicazione corretti e lo smaltimento sicuro, nonché sulle alternative eventualmente disponibili.
4. Entro e non oltre il 26 novembre 2013, il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta specifiche disposizioni per l'individuazione dei prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 6, è vietata la vendita agli utilizzatori non professionali di prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la specifica dicitura 'prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali'.
6. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, sono stabilite misure per disciplinare la vendita di prodotti fitosanitari attraverso canali alternativi alla vendita diretta, come la vendita 'on-line', al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni previste dal presente decreto.

ART. 11

(Informazione e sensibilizzazione)

1. Il Piano definisce programmi di informazione e di sensibilizzazione della popolazione sui rischi e i potenziali effetti acuti e cronici per la salute umana, per gli organismi non bersaglio e per l'ambiente dei prodotti fitosanitari nonché sull'utilizzo di alternative non chimiche. Il Piano definisce, altresì, le modalità di informazione preventiva della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari.
2. Il Piano definisce in quali casi e con quali modalità gli utilizzatori professionali e, se del caso, i non professionali, sono tenuti ad informare o comunque segnalare l'effettuazione del trattamento

alle persone che potrebbero essere esposte al rischio di dispersione dei prodotti irrorati o che potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate.

3. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del Consiglio di cui all'articolo 5, anche in conformità a quanto indicato nel Piano, adotta idonei piani di controllo sulla base della relazione che l'Istituto superiore di Sanità trasmette annualmente al Ministero della salute, relativa alle informazioni sui casi di intossicazione acuta da prodotti fitosanitari, raccolte, classificate e analizzate tramite il Sistema informativo nazionale per la sorveglianza delle intossicazioni acute da pesticidi (SIN-SIAP), attuato secondo il regolamento (CE) n. 1107/2009.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute, avvalendosi del Consiglio di cui all'articolo 5, valuta i dati di cui all'articolo 22, comma 2, rendendo pubblici i risultati dell'attuazione delle misure previste dal Piano e li comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri.

ART. 12

(Controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari)

1. Le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari impiegate per uso professionale sono sottoposte a controlli funzionali periodici, secondo le modalità indicate all'allegato II, al fine di garantire che le stesse soddisfino i requisiti di cui al medesimo allegato II.
2. Tutte le attrezzature, impiegate per uso professionale, vanno sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016. L'intervallo tra i controlli non deve superare i 5 anni fino al 31 dicembre 2020, e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data. Le attrezzature nuove acquistate dopo il 26 novembre 2011 sono sottoposte al primo controllo funzionale entro cinque anni dalla data di acquisto.
3. Il Piano stabilisce le modalità di organizzazione dei sistemi di controllo di cui al comma 1, nonché di un sistema di verifica dell'attività svolta dai centri incaricati di effettuare i controlli funzionali. Il Piano stabilisce inoltre le procedure per la raccolta e la gestione delle informazioni relative ai centri e ai tecnici abilitati al controllo funzionale e alla regolazione delle attrezzature e ai dati relativi ai controlli effettuati.
4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono ed organizzano, secondo i propri ordinamenti, nel rispetto delle modalità stabilite al comma 3, sistemi di controllo e di verifica per garantire l'esecuzione dei controlli funzionali in idonei Centri.
5. In deroga al comma 2, ed a seguito di un'analisi del rischio per la salute umana e l'ambiente relativa all'impiego delle attrezzature, il Piano può stabilire scadenze e intervalli diversi per i controlli funzionali di attrezzature specifiche elencate nel Piano stesso, come le attrezzature portatili o gli irroratori a spalla e ulteriori attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari di utilizzo molto limitato. Non possono essere considerate di uso molto limitato:
 - a) le attrezzature per l'irrorazione montate su treni o aeromobili;
 - b) le irroratrici a barra di dimensione superiore a 3 m, compresi gli irroratori a barra montati su attrezzature per la semina.
6. Il Piano può stabilire l'esonero dall'obbligo del controllo di cui al comma 1 per le attrezzature portatili e gli irroratori a spalla, prevedendo una specifica attività di informazione degli utilizzatori professionali sulla necessità di effettuare manutenzioni periodiche e sui rischi specifici legati all'impiego di tali attrezzature.

7. Gli utilizzatori professionali effettuano controlli tecnici periodici delle attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari ed effettuano la manutenzione ordinaria in modo da assicurarne il mantenimento dell'efficienza.
8. Gli utilizzatori professionali effettuano la regolazione delle attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari conformemente alla formazione ricevuta secondo quanto previsto dall'articolo 7.
9. I certificati rilasciati negli altri Stati membri sono automaticamente riconosciuti, a condizione che rispettino quanto previsto al comma 1.

ART. 13

(Irrorazione aerea)

1. L'irrorazione aerea è vietata.
2. In deroga al comma 1, l'irrorazione aerea può essere autorizzata dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere favorevole del Ministero della salute, sentiti il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, solo in casi particolari, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) non devono esistere modalità di applicazione alternative praticabili dei prodotti fitosanitari, oppure l'irrorazione aerea deve presentare evidenti vantaggi in termini di riduzione dell'impatto sulla salute umana e sull'ambiente;
 - b) i prodotti fitosanitari utilizzati devono essere già registrati in seguito ad autorizzazione rilasciata dal Ministero della salute per l'impiego nell'irrorazione aerea, a seguito di una valutazione specifica dei rischi per la salute umana e per l'ambiente che lo stesso comporta, sentita la Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
 - c) l'utilizzatore professionale che effettua l'irrorazione aerea deve essere in possesso dell'adeguata e specifica formazione di cui all'articolo 7;
 - d) le attrezzature e gli aeromobili utilizzati per l'irrorazione aerea devono essere certificati secondo le modalità individuate nel Piano;
 - e) se l'area da irrorare si trova nelle strette vicinanze di aree aperte al pubblico, nell'autorizzazione sono incluse specifiche misure di gestione dei rischi volte a garantire che non vi siano effetti nocivi sulla salute dei residenti. La zona da irrorare non deve essere in stretta vicinanza di zone residenziali;
 - f) le attrezzature e gli aeromobili utilizzati per l'irrorazione aerea devono essere equipaggiati con accessori che rappresentano la migliore tecnologia disponibile per ridurre la dispersione nell'ambiente dei prodotti irrorati.
3. Le autorizzazioni in deroga di cui al comma 2 sono rilasciate previa valutazione ed individuazione, effettuate caso per caso dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle condizioni specifiche alle quali l'irrorazione aerea può essere effettuata, e in particolare:
 - a) le colture e gli organismi nocivi che richiedono l'intervento;
 - b) i prodotti utilizzabili;
 - c) le aree da trattare;
 - d) le circostanze e le prescrizioni particolari di applicazione, incluse le condizioni meteorologiche idonee per l'irrorazione aerea;

- e) le misure necessarie per avvertire preventivamente la popolazione interessata e potenzialmente esposta e, per tutelare l'ambiente nelle vicinanze dell'area irrorata;
 - f) le modalità per la realizzazione di un monitoraggio appropriato degli effetti sulla salute e sull'ambiente del trattamento aereo.
4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che intendano rilasciare un'autorizzazione in deroga ai sensi del comma 2, devono:
- a) verificare l'effettiva necessità del trattamento aereo, se del caso anche con il supporto di dati relativi a specifici monitoraggi sulle infestazioni;
 - b) verificare la disponibilità di un prodotto fitosanitario già appositamente autorizzato dal Ministero della salute per il trattamento aereo e la sua effettiva utilizzabilità con il tipo di mezzo aereo che si intende utilizzare;
 - c) valutare l'impatto del trattamento aereo sull'area da trattare tenendo conto delle sue caratteristiche morfologiche, ambientali e della distribuzione della popolazione residente nel territorio interessato ed in quello limitrofo;
 - d) vigilare affinché siano attuate e rispettate le specifiche misure individuate per garantire la salvaguardia della salute dell'uomo, degli animali e dell'ambiente, e la necessaria informazione ai residenti.
5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che intendano rilasciare un'autorizzazione in deroga, ai sensi del comma 2, devono inviare al Ministero della salute, almeno 120 giorni prima della data prevista per il trattamento aereo, documentazione comprovante l'effettuazione delle verifiche e i risultati delle valutazioni di cui al comma 4, lettere a), b), c) e d). Copia della domanda deve essere inviata contestualmente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Il Ministero della salute, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 5, sulla base dell'esame della stessa effettuato dalla Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, esprime un parere in merito alla conformità del previsto trattamento aereo alle disposizioni del presente decreto legislativo.
7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano mettono in atto procedure per la valutazione dell'efficacia delle misure adottate per la salvaguardia della salute umana e animale e dell'ambiente, e ne informano il Consiglio.
8. In situazioni di emergenza fitosanitaria, nel caso in cui non risultassero disponibili prodotti fitosanitari già registrati a seguito di autorizzazione rilasciata dal Ministero della salute per l'irrorazione aerea, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che intendano autorizzare il trattamento aereo conformemente al presente articolo, devono preventivamente individuare uno specifico prodotto fitosanitario per il quale l'impresa produttrice presenti al Ministero della salute domanda di autorizzazione eccezionale ai sensi dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 finalizzata alla produzione dei soli quantitativi necessari all'effettuazione del trattamento oggetto di autorizzazione in deroga ai sensi del comma 2.

ART. 14

(Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile)

1. Il Piano definisce le misure appropriate per la tutela dell'ambiente acquatico e delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile dall'impatto dei prodotti fitosanitari.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'attuazione delle misure previste dal Piano ed informano, entro il 28 febbraio di ciascun anno, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero della salute sulle misure adottate.
3. Sono fatte salve le disposizioni in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento da prodotti fitosanitari previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e dal regolamento (CE) n. 1107/2009.
4. Le misure di cui al comma 1 comprendono, fra l'altro:
 - a) preferenza all'uso di prodotti fitosanitari che non sono classificati pericolosi per l'ambiente acquatico ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e del regolamento (CE) n. 1272/2008, e che non contengono le sostanze pericolose prioritarie (PP) e le sostanze dell'elenco di priorità (E) di cui alla tabella 1/A della lettera A.2.6. dell'Allegato 1 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - b) preferenza di tecniche di applicazione più efficienti, quali l'uso di attrezzature di applicazione dei prodotti fitosanitari volti a minimizzare i rischi associati al fenomeno della deriva, soprattutto nelle colture verticali, quali frutteti, vigneti e pioppeti;
 - c) ricorso a misure di mitigazione dei rischi di inquinamento da deriva, drenaggio e ruscellamento dei prodotti fitosanitari;
 - d) aree di rispetto non trattate;
 - e) riduzione, per quanto possibile, o eliminazione dell'applicazione dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le strade, le linee ferroviarie, le superfici molto permeabili o altre infrastrutture in prossimità di acque superficiali o sotterranee oppure su superfici impermeabilizzate che presentano un rischio elevato di dilavamento nelle acque superficiali o nei sistemi fognari.

ART. 15

(Riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi in aree specifiche)

1. Il Piano definisce misure appropriate, per la tutela di aree specifiche, elencate al comma 2, tenuto conto dei necessari requisiti di tutela della salute umana, dell'ambiente e della biodiversità e dei risultati dell'analisi del rischio.
2. Per aree specifiche si intendono:
 - a) le aree utilizzate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili, come definiti all'articolo 3 del regolamento CE n. 1107/2009 e, in ogni caso, i parchi, i giardini, i campi sportivi e le aree ricreative, i cortili e le aree verdi all'interno dei plessi scolastici, le aree gioco per bambini e le aree adiacenti alle strutture sanitarie;
 - b) le aree protette di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, parte III, allegato 9, e altre aree designate ai fini di conservazione per la protezione degli habitat e delle specie, a norma delle disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, e al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;
 - c) le aree trattate di recente frequentate dai lavoratori agricoli o ad essi accessibili.
3. Le misure di cui al comma 1, tenuto conto delle peculiarità delle aree di cui al comma 2, possono prevedere, fra l'altro:
 - a) limitazioni o divieti di impiego dei prodotti fitosanitari;
 - b) ricorso a misure di mitigazione dei rischi di inquinamento da deriva, drenaggio e ruscellamento dei prodotti fitosanitari;

- c) uso di prodotti fitosanitari a basso rischio come definiti dal regolamento n. 1107/09, nonché misure di controllo biologico;
 - d) misure di protezione relative alle aree trattate con prodotti fitosanitari e frequentate dagli operatori agricoli o accessibili.
4. Le misure di cui al comma 1 sono compatibili con quelle stabilite dai piani di gestione delle aree di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.
 5. Il Consiglio elabora, su richiesta delle Amministrazioni di cui all'articolo 4, documenti tecnici di orientamento per l'applicazione delle misure di protezione di cui al comma 3.
 6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano le misure di cui al comma 1 e possono individuare ulteriori aree specifiche rispetto a quelle indicate al comma 2 in cui applicare divieti o riduzioni d'uso dei prodotti fitosanitari, informandone tempestivamente i ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute.
 7. In caso di rinvenimento di organismi nocivi da quarantena durante l'attività di monitoraggio svolta sul territorio dai Servizi fitosanitari regionali potrà essere ammesso l'uso di prodotti fitosanitari anche nelle aree di cui al comma 2, lettera a), dandone preventivamente informazione all'ente gestore dell'area. Tale impiego è da considerarsi necessario al fine di tutelare le specie colpite e la biodiversità dei siti interessati dalla presenza dell'organismo nocivo. I trattamenti dovranno essere effettuati con prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della salute e dovranno avvenire secondo quanto prescritto dai competenti Servizi fitosanitari regionali.

ART. 16

(Dati di produzione, vendita e utilizzazione.)

1. Le persone titolari di un'impresa commerciale o le società che commercializzano e vendono prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari sono tenuti a trasmettere annualmente, entro il secondo mese successivo alla fine di ciascun anno solare, in via telematica al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, o su supporto magnetico all'Autorità regionale competente, la scheda informativa sui dati di vendita secondo modalità tecniche che saranno definite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Detta scheda si riferisce alle vendite effettuate esclusivamente all'utilizzatore finale. I risultati dei dati elaborati dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) vengono pubblicati sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il mese di dicembre di ogni anno. L'Autorità regionale deve comunicare inoltre al Ministero della salute ed al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Servizio informativo agricolo nazionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, l'elenco dei soggetti autorizzati alla vendita di prodotti fitosanitari ed aggiorna entro il mese di dicembre di ogni anno tale elenco, comunicandone le variazioni ai Ministeri anzidetti. Tale elenco deve essere fornito su supporto magnetico, secondo modalità tecniche che saranno definite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e contenere le seguenti informazioni sui dichiaranti autorizzati: ragione sociale, codice fiscale e indirizzo.
2. La scheda informativa di cui al comma 1 deve riportare:
 - a) informazioni relative al dichiarante, quali la ragione sociale o cognome e nome, se trattasi di dichiarante persona fisica, partita IVA o codice fiscale, sede e recapito telefonico o fax o e-mail, nonché la specificazione se titolare dell'autorizzazione o intermediario. Per intermediario si intendono gli esercizi di vendita che forniscono i prodotti fitosanitari;

- b) informazioni relative ai prodotti di cui al comma 1, quali denominazione, numero di registrazione, quantità espresse in chilogrammi o litri.
3. Gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari conservano presso l'azienda il registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione. Per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria. Sul registro devono essere annotati i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda, classificati molto tossici, tossici, nocivi, irritanti o non classificati, entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso. Il registro dei trattamenti riporta:
- a) i dati anagrafici relativi all'azienda;
 - b) la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari;
 - c) la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l'avversità che ha reso necessario il trattamento.
4. La conservazione del registro dei trattamenti persegue finalità di verifica nell'ambito dei piani di monitoraggio e di controllo ufficiale realizzati sul territorio. Il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati. Il registro dei trattamenti può essere compilato anche dall'utilizzatore dei prodotti fitosanitari diverso dal titolare dell'azienda; in questo caso il titolare deve sottoscriverlo al termine dell'anno solare. Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono avvalersi, per la compilazione del registro dei trattamenti, dei centri di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, previa notifica alla ASL di competenza. Detto registro può essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa, qualora l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida con il titolare dell'azienda e nemmeno con l'acquirente dei prodotti stessi. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare. Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda sulla base del modulo, di cui al paragrafo 6 della circolare 30 ottobre 2002 del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali, per ogni singolo trattamento del contoterzista. In alternativa il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato. Nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci il registro dei trattamenti può essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci. Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate. Il registro dei trattamenti deve essere utilizzato inoltre per gli impieghi effettuati in ambito extra-agricolo. Sono esentati dalla compilazione del registro dei trattamenti i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari esclusivamente in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato al consumo proprio. Il titolare dell'azienda deve conservare in modo idoneo, per il periodo di tre anni, le fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari, nonché la copia dei moduli di acquisto, dei prodotti con classificazione di pericolo di molto tossici, tossici e nocivi.

ART. 17

(Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze)

1. Fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le azioni di seguito elencate, eseguite da

utilizzatori professionali e, ove applicabili, dai distributori, non devono rappresentare un pericolo per la salute umana o per l'ambiente:

- a) stoccaggio dei prodotti fitosanitari;
 - b) manipolazione, diluizione e miscela dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione;
 - c) manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari;
 - d) smaltimento dopo l'applicazione delle miscele rimanenti nei serbatoi;
 - e) pulizia dopo l'applicazione delle attrezzature impiegate;
 - f) recupero o smaltimento delle rimanenze dei prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi.
2. Gli utilizzatori professionali e, ove pertinente, i distributori, quali produttori e detentori di rifiuti sono obbligati al recupero o allo smaltimento dei prodotti fitosanitari inutilizzati o scaduti, le rimanenze dei prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi secondo le prescrizioni di cui alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.
 3. Il Piano individua, nel rispetto delle norme vigenti, le azioni necessarie e le misure appropriate per la corretta attuazione delle indicazioni riportate ai commi 1 e 2, nonché misure per evitare, nel caso di prodotti fitosanitari autorizzati per gli utilizzatori non professionali, manipolazioni pericolose e, nel caso di prodotti fitosanitari autorizzati per gli utilizzatori professionali, fuoriuscite nelle aree destinate al loro stoccaggio.

ART. 18

(Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari)

1. La difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari include sia la difesa integrata che l'agricoltura biologica a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli.

ART. 19

(Difesa integrata obbligatoria)

1. Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, a partire dal 1° gennaio 2014, applicano i principi generali della difesa integrata obbligatoria, di cui all'allegato III. La difesa integrata obbligatoria prevede l'applicazione di tecniche di prevenzione e di monitoraggio delle infestazioni e delle infezioni, l'utilizzo di mezzi biologici di controllo dei parassiti, il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate e l'uso di prodotti fitosanitari che presentano il minor rischio per la salute umana e l'ambiente.
2. Il Piano definisce le condizioni necessarie affinché gli utilizzatori professionali dispongano delle informazioni e degli strumenti per l'applicazione dei principi generali della difesa integrata.
3. Il Piano definisce i requisiti dei servizi per gli utilizzatori di prodotti fitosanitari necessari all'attuazione della difesa integrata obbligatoria, con particolare riferimento al monitoraggio delle specie nocive e alle attività di assistenza tecnica. Il Piano fornisce indicazioni sulla modulistica per la registrazione delle informazioni relative ai trattamenti fitosanitari effettuati.
4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità responsabili per la realizzazione dei servizi di cui al comma 1.
5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si avvale, per le attività di coordinamento relative all'applicazione della difesa integrata obbligatoria, del supporto **delle specifiche competenze in materia, operanti in seno all'Organismo tecnico-scientifico di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, senza oneri per la finanza pubblica.**

6. Entro e non oltre il 30 aprile 2013 le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le misure messe in atto per la realizzazione delle condizioni e dei servizi di cui al comma 1.
7. Entro il 30 giugno 2013, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette alla Commissione europea una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al comma 6.

ART. 20

(Difesa integrata volontaria)

1. La difesa integrata volontaria rientra nella produzione integrata così come definita dalla legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari con particolare riferimento al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata.
2. Il Piano, tenuto conto degli orientamenti di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare l'allegato II, paragrafi 3.6 – 3.8, e punto 4, identifica i principi, i criteri generali e gli strumenti attraverso i quali definisce, promuove ed incentiva l'adozione di orientamenti specifici per coltura o settore da parte degli utilizzatori professionali. Ai fini della definizione delle azioni e dei supporti necessari per l'applicazione della difesa integrata volontaria, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si avvale **del supporto delle specifiche competenze in materia, operanti in seno all'Organismo tecnico-scientifico di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, senza oneri per la finanza pubblica.**

ART. 21

(Agricoltura Biologica)

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano promuovono ed incentivano l'applicazione delle tecniche di agricoltura biologica, disciplinata dal regolamento (CE) n. 834/2007, secondo gli orientamenti **specifici** del Piano.
2. ~~Ai fini della definizione delle azioni e dei supporti necessari di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si avvale del supporto tecnico-scientifico degli esperti di agricoltura biologica istituito con proprio decreto dell'11 novembre 2009, senza oneri per la finanza pubblica.~~

ART. 22

(Indicatori)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano, definisce, con il supporto del Consiglio, gli indicatori utili alla valutazione dei progressi realizzati nella riduzione dei rischi e degli impatti derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità nonché a rilevare le tendenze nell'uso di talune sostanze attive con particolare riferimento alle colture, alle aree trattate e alle pratiche fitosanitarie adottate.
2. In relazione all'applicazione degli indicatori di cui al comma 1, nonché degli indicatori di rischio armonizzati stabiliti a livello comunitario, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, sono definite le modalità per la raccolta e l'elaborazione dei dati. A tal fine sono utilizzati anche i dati statistici rilevati ai sensi del regolamento (CE) n. 1185/2009 relativo alle statistiche sui prodotti fitosanitari.

ART. 23

(Controlli)

1. Lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, coordinano i controlli necessari all'accertamento del rispetto delle prescrizioni contenute nel presente decreto. A tal fine, gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti sono tenuti a fornire le informazioni richieste.
2. Il Piano definisce le modalità di coordinamento tra i soggetti istituzionali di cui al comma 1 per le attività di ispezione e controllo.

ART. 24

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque acquista, utilizza, vende o detiene prodotti fitosanitari, presta consulenze sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti senza essere in possesso del certificato di abilitazione di cui agli articoli 8 e 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro. Sono fatte salve, fino alla loro scadenza, le abilitazioni alla vendita e all'acquisto rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che non accerta l'identità dell'acquirente e la validità del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e non registra i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice dell'abilitazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 10.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare o il dipendente che, all'atto della vendita, non fornisce all'acquirente le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, all'atto della vendita, non fornisce all'utilizzatore non professionale, le informazioni generali di cui all'articolo 10, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che si avvale per la vendita di prodotti fitosanitari di personale non in possesso del certificato di abilitazione alla vendita di cui all'articolo 8 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 15.000 euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che vende agli utilizzatori non professionali prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la specifica dicitura 'prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali' è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 25.000 euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore che non sottopone le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari ai controlli funzionali periodici di cui all'articolo 12 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 10.000 euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua l'irrorazione aerea senza essere munito delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti di cui all'articolo 13 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 20.000 euro a 100.000 euro.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua l'irrorazione aerea in difformità alle prescrizioni stabilite dall'autorità competente nell'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 20.000 euro a 100.000 euro.

10. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore che non osserva le misure stabilite a tutela dell'ambiente acquatico, delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile e delle aree specifiche di cui agli articoli 14 e 15 definite nel piano è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 50.000 euro.
11. Nel caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente decreto è disposta in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione o la revoca del certificato di abilitazione di cui agli articoli 8 e 9.
12. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 8, che non adempie all'obbligo di trasmissione dei dati di vendita di cui all'articolo 16, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 1.500 euro. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revoca dell'autorizzazione.
13. Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquirente e l'utilizzatore che non adempia agli obblighi di tenuta del registro dei trattamenti stabilito dall'articolo 16, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revoca dell'autorizzazione.
14. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

ART. 25

(Disposizioni finanziarie)

1. **Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**
2. Gli oneri relativi alle attività di cui all'articolo 12, comma 2, e sono a carico degli operatori interessati in base al costo effettivo del servizio.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, **sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano**, sono determinate le tariffe di cui al comma 2 e le relative modalità di versamento. **Le suddette tariffe sono aggiornate ogni tre anni.**

ART. 26

(Abrogazioni e disposizioni transitorie)

1. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 27 e all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni.
2. Fatti salvi gli effetti transitori di cui all'articolo 8, comma 5, e all'articolo 9, comma 4, del presente decreto legislativo sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 23 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare.

Materie di formazione per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti

1. Legislazione nazionale e comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari ed al loro uso.
2. Pericoli e rischi associati ai prodotti fitosanitari:
 - a) modalità di identificazione e controllo;
 - b) rischi per operatori, consumatori, gruppi vulnerabili e residenti o che entrano nell'area trattata;
 - c) sintomi di avvelenamento da prodotti fitosanitari, interventi di primo soccorso, informazioni sulle strutture di monitoraggio sanitario e accesso ai relativi servizi per segnalare casi di incidente;
 - d) rischi per le piante non bersaglio, gli insetti benefici, la flora e la fauna selvatiche, la biodiversità e l'ambiente in generale;
 - e) rischi associati ai prodotti fitosanitari illegali (contraffatti) e metodi utili alla loro identificazione;
3. Strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e di contenimento biologico delle specie nocive nonché principi di agricoltura biologica. Informazioni sui principi generali e sugli orientamenti specifici per coltura e per settore ai fini della difesa integrata, con particolare riguardo alle principali avversità presenti nell'area trattata.
4. Valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari: principi per la scelta dei prodotti fitosanitari con minori effetti sulla salute umana, sugli organismi non bersaglio e sull'ambiente.
5. Misure per la riduzione dei rischi per le persone, gli organismi non bersaglio e l'ambiente.
6. Pratiche di stoccaggio dei prodotti fitosanitari e smaltimento degli imballaggi vuoti, di altro materiale contaminato e dei prodotti fitosanitari in eccesso (comprese le miscele contenute nei serbatoi), in forma sia concentrata che diluita.
7. Corretto uso dei dispositivi di protezione individuale e misure di controllo dell'esposizione dell'utilizzatore nelle fasi di manipolazione, miscela e applicazione dei prodotti fitosanitari.
8. Rischi per le acque di falda e le acque superficiali connessi all'uso dei prodotti fitosanitari e misure di mitigazione del rischio. Migliori pratiche per la gestione delle emergenze in caso di contaminazioni accidentali o di eventi meteorologici estremi che comportano rischi di contaminazione da prodotti fitosanitari.
9. Attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari:
 - a) gestione e manutenzione delle macchine irroratrici, con particolare riferimento alle operazioni di taratura;

- b) gestione e manutenzione delle attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari e tecniche specifiche di irrorazione (ad esempio irrorazione a basso volume e ugelli a bassa deriva);
- c) rischi specifici associati all'uso di attrezzature portatili, agli irroratori a spalla e le relative misure per la gestione del rischio.

10. Aree specifiche ai sensi degli articoli 14 e 15.

11. Registrazione delle informazioni su ogni utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Modalità di ispezione e requisiti delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari

1. Elementi di trasmissione: la protezione dell'albero di trasmissione e la protezione della connessione di alimentazione elettrica devono essere montate e in buono stato; i dispositivi di protezione e tutte le parti rotanti o in movimento della trasmissione non devono subire impedimenti durante il funzionamento per garantire la protezione dell'operatore.
2. Pompa: la capacità della pompa deve corrispondere alle esigenze dell'attrezzatura e la pompa deve funzionare correttamente per garantire un'erogazione stabile e affidabile del prodotto. La pompa non deve presentare perdite.
3. Agitazione: i dispositivi di agitazione della miscela devono garantire un adeguato ricircolo per poter ottenere una concentrazione omogenea dell'intero volume della miscela liquida da irrorare contenuta nel serbatoio.
4. Serbatoio per l'irrorazione di prodotti liquidi: i serbatoi degli irroratori, compresi l'indicatore di livello, i dispositivi di riempimento, i filtri e i vagli, i sistemi di svuotamento e di risciacquatura e i dispositivi di miscelazione, devono funzionare in modo da ridurre al minimo il rischio di fuoriuscite accidentali, di distribuzioni a concentrazione non omogenea, di esposizione dell'operatore e limitare al massimo la presenza di residui nel serbatoio.
5. Sistemi di misura, controllo e regolazione: tutti i dispositivi di misura, accensione e spegnimento e di regolazione della pressione e/o della portata devono essere adeguatamente tarati e funzionare correttamente e non devono presentare perdite. Durante l'applicazione devono poter essere agevolmente controllati la pressione e il funzionamento dei dispositivi di regolazione della pressione. Questi ultimi dispositivi devono mantenere una pressione di esercizio a un numero di giri costante della pompa per garantire un volume di erogazione stabile.
6. Tubi: i tubi (rigidi e flessibili) devono essere in buono stato per evitare ostruzioni al flusso di liquido o fuoriuscite accidentali in caso di guasto. I tubi non devono presentare perdite alla pressione massima consentita dal sistema di irrorazione.
7. Filtraggio: per evitare turbolenze e un'erogazione non omogenea, i filtri devono essere in buono stato e la dimensione delle maglie deve corrispondere alla dimensione degli ugelli montati sull'irroratore. Se presente, il sistema di indicazione di ostruzione del filtro deve funzionare correttamente.
8. Barra irrorante (per le attrezzature che irrorano pesticidi mediante una barra orizzontale situata in prossimità della coltura o del materiale da trattare): la barra irrorante deve essere in buono stato e stabile in tutte le direzioni. I sistemi di fissaggio e di regolazione e i sistemi destinati ad ammortizzare movimenti involontari e compensare eventuali dislivelli devono funzionare correttamente.

9. Ugelli: gli ugelli devono funzionare correttamente per controllare la gocciolatura al termine dell'irrorazione. Per garantire un'erogazione omogenea, la portata di ogni singolo ugello non deve differire significativamente dai dati indicati dal fabbricante.

10. Distribuzione: la distribuzione in senso trasversale e verticale (in caso di applicazione su colture verticali) della miscela da irrorare nell'area interessata deve essere uniforme, ove applicabile.

11. Ventilatore (per le attrezzature che distribuiscono i prodotti fitosanitari con sistema pneumatico): il ventilatore deve essere in buono stato e deve garantire un flusso d'aria stabile e affidabile.

Principi generali di difesa integrata

1. La prevenzione e la soppressione di organismi nocivi dovrebbero essere perseguite o favorite in particolare da:

— rotazione colturale,

— utilizzo di tecniche colturali adeguate (ad esempio falsa semina, date e densità della semina, sottosemina, lavorazione conservativa, potatura e semina diretta), — utilizzo, ove appropriato, di «cultivar» resistenti/tolleranti e di sementi e materiale di moltiplicazione standard/ certificati, — utilizzo di pratiche equilibrate di fertilizzazione, calcitazione e di irrigazione/drenaggio, — prevenzione della diffusione di organismi nocivi mediante misure igieniche (per esempio mediante pulitura regolare delle macchine e attrezzature), — protezione e accrescimento di popolazioni di importanti organismi utili, per esempio attraverso adeguate misure fitosanitarie o l'utilizzo di infrastrutture ecologiche all'interno e all'esterno dei siti di produzione.

2. Gli organismi nocivi devono essere monitorati con metodi e strumenti adeguati, ove disponibili. Tali strumenti adeguati dovrebbero includere, ove possibile, osservazioni sul campo nonché sistemi di allerta, previsione e diagnosi precoce scientificamente validi, così come l'utilizzo di pareri di consulenti qualificati professionalmente.

3. In base ai risultati del monitoraggio, l'utilizzatore professionale deve decidere se e quando applicare misure fitosanitarie. Valori soglia scientificamente attendibili e validi costituiscono elementi essenziali ai fini delle decisioni da prendere. Per gli organismi nocivi, i valori soglia definiti per la regione, aree e colture specifiche e condizioni climatiche particolari devono essere presi in considerazione, ove possibile, prima del trattamento.

4. Ai metodi chimici devono essere preferiti metodi biologici sostenibili, mezzi fisici e altri metodi non chimici se consentono un adeguato controllo degli organismi nocivi.

5. I prodotti fitosanitari sono quanto più possibile selettivi rispetto agli organismi da combattere e hanno minimi effetti sulla salute umana, gli organismi non bersaglio e l'ambiente.

6. L'utilizzatore professionale dovrebbe mantenere l'utilizzo di pesticidi e di altre forme d'intervento ai livelli necessari, per esempio utilizzando dosi ridotte, riducendo la frequenza dei trattamenti o ricorrendo a trattamenti parziali, avendo cura che il livello di rischio per la vegetazione sia accettabile e che non aumenti il rischio di sviluppo di meccanismi di resistenza in popolazioni di organismi nocivi.

7. Ove il rischio di resistenza a una misura fitosanitaria sia conosciuto e il livello di organismi nocivi richieda trattamenti ripetuti di prodotti fitosanitari sulla coltura, le strategie antiresistenza disponibili dovrebbero essere messe in atto per mantenere l'efficacia dei prodotti. Ciò può includere l'utilizzo di diversi pesticidi con diversi modi di azione.

8. Sulla base dei dati relativi all'utilizzo dei pesticidi e del monitoraggio di organismi nocivi, l'utilizzatore professionale dovrebbe verificare il grado di successo delle misure fitosanitarie applicate.